

CXXXVIII.

1ª TORNATA DI VENERDÌ 30 GIUGNO 1905

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE LACAVALA

I N D I C E.

Disegni di legge (Presentazione):

Modificazioni alla tabella A annessa alla legge 31 marzo 1904 portante provvedimenti a favore della provincia di Basilicata (RAVA)	Pag. 5072
Modificazioni al ruolo dell'ufficio d'ispezione e sorveglianza per il bonificamento dell'Agro Romano (Id.)	5072
Pensioni agli operai dell'officina governativa delle carte-valori (<i>Discussione</i>):	
CARCANO (<i>ministro</i>)	5072-73-75-76
DANEO	5075
FERRERO DI CAMBIANO (<i>relatore</i>)	5074-76
PANIÈ	5073-75
Modificazioni dell'articolo 8 della legge 6 dicembre 1888 che deferisce alla Cassazione di Roma la cognizione di tutti gli affari penali del Regno (<i>d'iniziativa del Senato</i>) (<i>Discussione</i>)	5076
FINOCCHIARO-APRILE (<i>ministro</i>)	5079
LUCCHINI L. (<i>relatore</i>)	5078
MARINUZZI	5076
SIMEONI	5078
Ufficiali del corpo veterinario militare (<i>Discussione</i>):	
BATTAGLIERI (<i>relatore</i>)	5081
SANTINI	5030
SPINGARDI (<i>sottosegretario di Stato</i>)	5081
Monete di bronzo e di nichelio (<i>Discussione</i>)	5082
DANEO (<i>relatore</i>)	5082
FASCE (<i>sottosegretario di Stato</i>)	5083-84
MALVEZZI	5084
Spese delle Commissioni reali istituite per lo studio delle questioni ferroviarie (<i>Discussione</i>)	5084
MEZZANOTTE (<i>relatore</i>)	5084
POZZI (<i>sottosegretario di Stato</i>)	5084-85
Assegnazione straordinaria per le spese occorrenti all'esecuzione della transazione 14 novembre 1903, stipulata fra la provincia di Parma e lo Stato, e della transazione 6 luglio 1904 stipulata fra la provincia di Piacenza e lo Stato, in ordine alle spese di mantenimento del ricovero di mendicanti di Borgo San Donnino ed accessori (<i>Approvazione</i>)	5085

Approvazione della convenzione che modifica quella approvata con legge 30 giugno 1872 pel mantenimento del regio istituto di studi superiori di Firenze (<i>Approvazione</i>)	Pag. 5085
Approvazione della convenzione 16 giugno 1904 per la creazione in Milano di alcuni istituti clinici di perfezionamento (<i>Discussione</i>)	5087
BIANCHI L. (<i>ministro</i>)	5088
CAVAGNARI	5087
CORNAGGIA	5087
RUMMO	5087
Opere igieniche comunali, mutui di favore e concorso dello Stato (<i>Discussione</i>)	5090
CARCANO (<i>ministro</i>)	5091-92-93-95
FERRI G.	5092
PIPITONE	5090
RICCIO (<i>relatore</i>)	5091-92-93-94
SCAGLIONE	5094-95
TURCO	5093-95
VISOCCHI	5091
Norme circa la costituzione dei Gabinetti dei ministri e dei sottosegretari di Stato (<i>Discussione</i>)	5096
CARCANO (<i>ministro</i>)	5096-97-98-99
CAVAGNARI	5096
DE NAVA	5097-98
FASCE (<i>sottosegretario di Stato</i>)	5098
LUZZATTI L.	5098
RUBINI (<i>presidente della Commissione generale del bilancio e relatore</i>)	5096-97-98
Relazione (Presentazione):	
Petizioni (D'ALIFE)	5095

La seduta comincia alle 10.5.

CIRMENI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana precedente, che è approvato.

Presentazione di disegni di legge.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria*

e commercio. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

« Modificazioni alla tabella A annessa alla legge 31 marzo 1904, n. 140, portante provvedimenti a favore della provincia di Basilicata ».

« Modificazioni al ruolo dell'ufficio di ispezione e sorveglianza per il bonificamento dell'agro romano ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'agricoltura e commercio della presentazione dei seguenti disegni di legge:

« Modificazioni alla tabella A annessa alla legge 31 marzo 1904, n. 140, portante provvedimenti a favore della provincia di Basilicata ».

« Modificazioni al ruolo dell'ufficio di ispezione e sorveglianza per il bonificamento dell'agro romano ».

Questi disegni di legge saranno stampati e distribuiti.

Discussione sul disegno di legge relativo agli operai dell'officina delle carte-valori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge « Pensioni agli operai della officina governativa delle carte-valori ».

Si dia lettura del disegno di legge.

CIRMENI, segretario, legge il disegno di legge (V. Stampato n. 62-A).

PRESIDENTE. Onorevole ministro del tesoro, accetta che la discussione si faccia sul disegno di legge della Commissione?

CARCANO, ministro del tesoro. Debbo fare osservare alla Camera che apparentemente c'è molta differenza tra il disegno di legge della Commissione e il disegno di legge del Ministero. Per errore si è stampato « Disegno di legge della Commissione » in tutte e due le colonne; ma non importa. Sostanzialmente non v'è nessuna differenza, ed io per ciò dichiaro che accetto si apra la discussione sul disegno di legge della Commissione, e che accetto tutte le proposte della Commissione.

Le differenze non consistono in altro che in questo: mentre nel disegno di legge ministeriale si faceva riferimento alla legge 16 giugno 1904, che regola il trattamento delle pensioni per gli operai delle manifatture dei tabacchi, si è dalla Giunta del bilancio ritenuto opportuno e preferibile che le disposizioni di quella legge che si vogliono estendere agli operai della officina carte-valori siano ripetute nella legge che concerne questi ultimi. Ciò rende la legge più chiara

e comprendibile da chiunque. Avverto poi un altro errore di stampa nel numero del regio decreto citato dall'articolo primo: invece che n. 138 si deve leggere 438.

PRESIDENTE. Allora, se nessuno chiede di parlare sulla discussione generale, passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Gli operai e le operaie dell'officina governativa delle carte-valori, compresi gli assistenti controllori, scrivani e contatori della carta, di cui alla tabella C allegata al regio decreto 22 ottobre 1903, n. 438, che si troveranno in servizio al momento della pubblicazione della presente legge, acquistano il diritto a pensione:

a) gli operai quando abbiano compiuti 60 anni, le operaie quando ne abbiano compiuti 55;

b) quando abbiano compiuti 25 anni di servizio e siano riconosciuti inabili a continuarlo;

c) quando per ferite ed infermità contratte per causa di servizio siano resi inabili di continuarlo, qualunque sia la durata dei servizi anteriori e la età raggiunta, dietro rinuncia delle indennità previste dalla legge sugli infortuni del lavoro.

(È approvato).

Art. 2.

Il tempo di servizio utile per la pensione è rappresentato dalla somma dei successivi periodi di servizio prestato sotto qualsiasi forma e classifica, computando anche le assenze per malattia.

Nella determinazione della durata del servizio utile per la pensione saranno computati i servizi militari, ed i servizi civili prestati presso altre amministrazioni dello Stato, nonchè le campagne di guerra a norma dell'articolo 64 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Nel caso in cui qualche operaio od operaia passasse o fosse già passato ad un ufficio civile, pel quale fosse stabilita una pensione, nella determinazione di questa, sarà computato anche il periodo di tempo trascorso nella officina carte-valori.

(È approvato).

Art. 3.

La pensione annua dell'operaio che abbia raggiunti i 25 anni di servizio sarà liquidata in base alla mercede media giornaliera dell'ultimo quinquennio, multipli-

cata per 150. Questo moltiplicatore sarà aumentato in tre unità per ogni anno di servizio oltre i 25 fino ai 45, e di sei unità per ogni anno oltre i 45.

In nessun caso la pensione delle operaie potrà essere inferiore a lire 300 annue e quella degli operai a 480 lire, e sarà sempre equiparata per gli effetti della esenzione dall'imposta sui redditi di ricchezza mobile alle rendite vitalizie liquidate dalla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai a norma del disposto dell'articolo 24 del testo unico di legge sulla Cassa stessa, approvato con regio decreto 28 luglio 1901, n. 387.

Ha facoltà di parlare su questo articolo l'onorevole Paniè, il quale, insieme con l'onorevole Daneo, propone di sostituire alle parole: « in base alla mercede media giornaliera dell'ultimo quinquennio » le seguenti: « in base alla mercede giornaliera percepita all'atto del collocamento in pensione ».

PANIÈ. L'emendamento che ho l'onore di svolgere anche a nome del collega Daneo non menoma il plauso dovuto a questa legge, la quale risponde all'invito fatto dalla Camera al Governo nella seduta del 27 maggio 1904; bensì tende semplicemente ad integrare l'opera di giustizia, a cui la legge è rivolta.

Il disegno di legge pone come norma, tanto per la liquidazione della pensione in caso di collocamento a riposo, quanto per la determinazione dell'indennità dovuta nel caso di abbandono forzato del servizio, la mercede media giornaliera dell'ultimo quinquennio.

Noi proponiamo di sostituire a questa media la mercede percepita rispettivamente all'atto del collocamento in pensione o dell'abbandono del servizio. Questo, la Camera ben lo comprende, perchè l'operaio possa nel computo della pensione avvantaggiarsi della differenza in più che è fra la media del quinquennio e la mercede di cui gode al momento in cui lascia il servizio. È la ragione dell'emendamento non sta soltanto nel proposito, lodevole sempre, ma indefinito, di migliorare la posizione degli operai, ma nella convinzione nostra che ciò sia voluto dall'impegno che la Camera ha preso nella ricordata seduta del maggio 1904. Infatti in quel giorno la Camera deliberava di estendere agli operai dell'officina carte-valori lo stesso trattamento di pensione che allora si stabiliva per gli operai delle manifatture dei tabacchi. Notate, onorevoli

colleghi, lo stesso trattamento. Ora quale è il trattamento fatto a costoro?

Per il calcolo della pensione si prende a base non la media dell'ultimo quinquennio, ma quella dell'ultimo decennio; e questo appunto per poter cogliere (essendo operai che lavorano a cottimo e che quindi col-l'avanzare nell'età guadagnano di meno) il periodo in cui essi fanno un guadagno maggiore. Ora, se noi dobbiamo applicare agli operai dell'officina carte-valori lo stesso trattamento degli operai dei tabacchi, è evidente che anche per essi dobbiamo far capo, agli effetti della pensione, al tempo in cui guadagnano di più, che per essi, i quali lavorano non a cottimo ma a paga fissa, è quello della cessazione dal servizio. Altrimenti, invece di pareggiare, noi verremmo a creare una sperequazione fra le due categorie di operai, e, mi si permetta di dirlo, la Camera non effettuerebbe quello che ha solennemente promesso nel maggio 1904.

Potrei aggiungere a favore dell'emendamento altri argomenti che mi sono suggeriti dall'accurata relazione dell'onorevole Ferrero di Cambiano. Potrei ricordare che, se è vero essere norma comune per il calcolo delle pensioni la media dell'ultimo quinquennio, è altrettanto vero però che l'assegno di riposo agli operai carte-valori non ha carattere di vera pensione. Tant'è che non è reversibile alla famiglia. Potrei aggiungere che al postutto, a quella norma si è già derogato per altre categorie d'operai pure dipendenti dallo Stato, come, ad esempio, agli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra. Potrei ancora dire che gli operai carte-valori sono degni dei maggiori riguardi, e per la lodevole condotta che hanno sempre tenuta, e per le delicate mansioni cui adempiono, e per le condizioni difficili e poco igieniche del loro lavoro: tant'è che danno il massimo contingente alla mortalità.

Ma io non voglio tediare, massime in questi momenti, la Camera. Mi basterà il dire che è dovere nostro di dare tutto quello che abbiamo promesso. È questione non solo di giustizia ma anche di dignità del Parlamento. Ed io, avendo fiducia nell'alta equanimità dell'onorevole ministro del tesoro, spero che egli vorrà dare l'autorità della sua adesione al nostro emendamento. Ad ogni modo, lo raccomando alla benevolenza della Camera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Comincio dal ringraziare l'onorevole collega Paniè dell'appoggio, anzi della lode, che si è com-

piaciuto di dare a questo disegno di legge; lode che, devo dirlo, spetta al mio predecessore, che lo ha presentato alla Camera. Io l'ho sostenuto e difeso in seno alla Giunta del bilancio, nella quale era sorta una proposta consimile a quella fatta oggi dagli onorevoli Paniè e Daneo. Anche nella Giunta del bilancio, alcuno aveva proposto che la pensione si liquidasse in base alla mercede spettante all'operaio al momento del suo collocamento a riposo, e non si prendesse a base la media. Ma, in seguito ad un'ampia discussione, dopo prese in esame tutte le ragioni in diverso senso, la Giunta generale del bilancio è stata unanime, o quasi, nel non accogliere l'emendamento e nell'approvare l'articolo del disegno di legge ministeriale.

L'onorevole Paniè dice: noi abbiamo l'obbligo di fare in modo che sia mantenuta una promessa fatta tempo addietro dal Governo, di dare cioè agli operai della officina carte-valori di Torino lo stesso trattamento che è stato dato, per la legge del 16 giugno 1904, agli operai delle manifatture dei tabacchi.

Orbene, onorevole Paniè, se si accogliesse la proposta da lei sostenuta, non ci sarebbe più l'uguaglianza di trattamento con gli operai delle manifatture dei tabacchi, poichè per gli operai delle manifatture dei tabacchi si liquida la pensione in base, come ella stessa ha avvertito, alla media dell'ultimo decennio. Vuole forse ella sostituire alla media del quinquennio quella del decennio? Il ministro del tesoro non potrebbe opporsi, ma questo credo non sia negli intendimenti dell'onorevole Paniè. Ed allora sia cortese di dare il suo voto alla proposta ministeriale, di ammettere, cioè, come base del calcolo per la pensione da liquidarsi, la media dell'ultimo quinquennio, che è più favorevole di quella dell'ultimo decennio adottata per gli operai delle manifatture dei tabacchi.

Io non ho bisogno di dimostrare, onorevole Paniè, come l'articolo 3 in discussione sia abbastanza largo nei criteri che stabilisce per la liquidazione della pensione a favore degli operai. Esso prende per base la media del salario dell'ultimo quinquennio e la moltiplica per 150 volte, ed al moltiplicatore 150 aggiunge tre unità per ogni anno di servizio, e se il servizio va al di là di 45 anni, sei unità per ogni anno di servizio.

Nel seguente capoverso poi dichiara che la pensione non sarà mai minore di 300 lire all'anno, per le donne, e di 600 per gli uomini.

Credo basti questo riassunto per dimostrare alla Camera che il trattamento di pensione fatto a quegli operai è equo e soddisfacente.

Non ho che una parola da aggiungere, una ultima considerazione da sottoporre all'equo esame degli onorevoli Paniè e Daneo. Noi, prendendo a base la media dell'ultimo quinquennio, non facciamo altro che applicare la regola comune, che si segue anche per la liquidazione della pensione a tutti gli impiegati dello Stato. Ora consento con i miei colleghi, con gli amici Paniè e Daneo, che gli operai dell'officina carte-valori di Torino meritano riguardi, che il Parlamento fa opera savia nel provvedere anche a loro per il trattamento di riposo; ma non credo che si possa andare ancora più in là dei limiti segnati per le pensioni di tutti gli impiegati dello Stato, di quegli impiegati che in confronto degli operai hanno sempre dei titoli maggiori, direi di credito, verso lo Stato, vuoi per l'opera che prestano, e vuoi per gli studi fatti, per il capitale impiegato onde acquistare le cognizioni che servono poi alla amministrazione pubblica; l'andare al di là di tali limiti, sarebbe proprio andare al di là di quello che è equo e giusto. Io conosco come questi sentimenti siano condivisi dai miei colleghi Paniè e Daneo, e quindi non posso dubitare che avranno la cortesia di non insistere nel loro emendamento, che io non posso accettare ora, come non lo potei accettare nella discussione avvenuta avanti la Giunta del bilancio. Il voto quasi unanime della Giunta del bilancio mi affida che anche la Camera non vorrà accogliere l'emendamento del quale abbiamo parlato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

FERRERO DI CAMBIANO, *relatore*. L'onorevole ministro ha parlato di voto unanime...

CARCANO, *ministro del tesoro*. Quasi unanime.

FERRERO DI CAMBIANO, *relatore*. ...Sia pure, quasi unanime, della Giunta generale del bilancio; ed io devo per l'appunto aggiungere che, andando, in questa quistione, in contraria opinione mi son pur dovuto, come relatore, rassegnare ad accogliere la tesi dell'onorevole ministro. La mia opinione personale era quella...

CARCANO, *ministro del tesoro*. Per questo appunto ho detto: quasi.

FERRERO DI CAMBIANO, *relatore*. ...di sostituire alla mercede media del quinquennio la mercede percepita dall'operaio al mo-

mento di andare in pensione, precisamente cioè come vorrebbe e propone l'emendamento Paniè. Questo dico per lealtà e per la verità delle cose.

PRESIDENTE. Onorevole Paniè, insiste nel suo emendamento?

PANIÈ. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro io, per quanto modestamente convinto della bontà dell'emendamento da me proposto insieme con l'onorevole Daneo, tenendo conto delle condizioni della Camera, non vi insisto.

CARCANO, *ministro del tesoro*. La ringrazio.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, si intende approvato l'articolo 3.

(È approvato).

Art. 4.

Quando per impotenza al lavoro, debitamente riconosciuta, l'operaio abbandoni definitivamente il servizio prima di avere conseguito il diritto a pensione ai termini dell'articolo 1°, ma dopo avere compiuto almeno 10 anni di servizio, gli verrà concessa un'indennità, per una volta sola, che sarà calcolata sulla base della mercede giornaliera media dell'ultimo quinquennio.

Tale indennità sarà di 300 volte la mercede quando l'operaio non abbia compiuto 15 anni di servizio, di 450 quando ne abbia compiuti 15 ma non 20, e di 600 quando ne abbia compiuti 20 ma non 25.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento dagli onorevoli Paniè e Daneo:

Al 1° capoverso; sostituire alle parole: sulla base della mercede giornaliera media dell'ultimo quinquennio, queste: in base alla mercede giornaliera percepita all'atto dell'abbandono del servizio.

PANIÈ. Lo ritiriamo.

DANEO. Morto il padre, muore il figliuolo!

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, rimane approvato l'articolo 4.

(È approvato).

Art. 5.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge gli assegni di valetudinarietà concessi antecedentemente agli operai saranno trasformati in pensioni sulla base della mercede e del numero d'anni di servizio riconosciuti alla data del loro collocamento in istato di valetudinarietà.

(È approvato).

Art. 6.

Gli operai e le operaie assunti in servizio dopo la pubblicazione della presente legge sono iscritti alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai.

Il loro contributo alla Cassa è costituito:

a) da una ritenuta sulle mercedi nella misura di una lira mensile per le operaie, di due lire mensili per gli operai;

b) da un contributo mensile dello Stato.

La misura di questo contributo sarà determinata in modo che l'addizione di esso con la ritenuta e con la quota di concorso della Cassa nazionale di previdenza formi per 12 mesi la somma di lire 34 per le operaie, e di lire 58 per gli operai.

(È approvato).

Art. 7.

All'atto della ammissione in servizio ogni operaio ed operaia dovrà dichiarare in qual ruolo della Cassa nazionale di previdenza vuole essere iscritto.

(È approvato).

Art. 8.

Gli operai e le operaie della Officina carte-valori iscritti alla Cassa nazionale di previdenza, quando si troveranno nelle condizioni indicate nei comma a e b, dell'articolo 1°, potranno liquidare la propria pensione secondo le norme della Cassa.

In tal caso, e quando la liquidazione del conto individuale dell'iscritto al ruolo della mutualità produca, indipendentemente dai versamenti volontari, una pensione inferiore a quella stabilita dall'articolo 3 della presente legge, sarà versata dalla Direzione del tesoro alla Cassa nazionale la somma capitale necessaria affinché la pensione raggiunga la detta misura.

Per l'iscritto nel ruolo dei contributi riservati, la somma da versarsi dalla Direzione del tesoro alla Cassa nazionale sarà uguale a quella che, a parità di tutte le altre condizioni, sarebbe da versarsi se fosse iscritto nel ruolo di mutualità.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. In questo articolo è incorso un errore di stampa. Nel primo comma si legge: « Gli operai e le operaie, ecc., quando si troveranno nelle condizioni indicate nei comma a, b, dell'articolo 1°,

potranno ecc.), mentre si dovrebbe dire: « nei comma *a*, *b*, *c*, dell'articolo 1° ». Ci sono tre casi in cui si liquida la pensione: *a*, *b* e *c*. La lettera *c* dice: « quando per ferite ed infermità contratte per causa di servizio, ecc. ». Per errore di stampa è stato omissso il *c*. Propongo che lo si aggiunga.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole relatore se accetta questa aggiunta.

FERRERO DI CAMBIANO, *relatore*. Consento.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 8 coll'aggiunta proposta dall'onorevole ministro.

(È approvato).

Art. 9.

Quando l'operaio abbandoni il servizio nei casi contemplati all'articolo 4 sarà concessa dalla Cassa nazionale la liquidazione del conto individuale. Tale liquidazione potrà essere fatta, dietro richiesta dell'operaio, sotto forma di pagamento della somma capitale accumulata.

La direzione del Tesoro aggiungerà alla somma risultante dalla liquidazione del conto individuale ciò che potrà essere eventualmente necessario per portarla, indipendentemente dai versamenti volontari, alla misura stabilita dall'articolo 4.

(È approvato).

Art. 10.

Per provvedere alla spesa che deriva dalla esecuzione della presente legge, per quanto riguarda gli operai di ambo i sessi addetti alla officina governativa delle cartevalori, in servizio al momento della pubblicazione della presente legge, è istituito un nuovo capitolo nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1904-1905 con il numero 113 *bis* e colla denominazione: « Pensioni agli operai d'ambo i sessi della officina governativa cartevalori » per la somma di lire 5,000 da prelevarsi sullo stanziamento del capitolo 113, il quale rimane così ridotto a lire 578,735.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge relativo alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione dell'articolo 8 della legge 6 dicembre 1888, n. 5825, che deferisce alla Corte di cassazione di Roma la cognizione di tutti gli affari penali del Regno ».

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

CIRMENI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il capoverso dell'articolo 8 della legge 6 dicembre 1888, n. 5825, è modificato nel seguente modo:

Per le decisioni a Sezioni unite presso la Corte medesima, quando si tratti di causa penale si uniscono le due Sezioni penali, e quando si tratti di causa civile si uniscono alla Sezione civile i consiglieri addetti alle Sezioni penali.

PRESIDENTE. La discussione è aperta su questo articolo unico di legge.

L'onorevole Marinuzzi ha facoltà di parlare.

MARINUZZI. Onorevoli colleghi, poche parole su questo semplice e tenue disegno di legge, quali si convengono all'ora in cui volge il desio ed una seduta mattutina.

Questo disegno di legge, che cerca i rimedi per gli inconvenienti di servizio, dirò così, della Suprema Corte di cassazione di Roma quando deve funzionare a Sezioni riunite, non era tale da provocare alcuna discussione, essendo ragionevole il provvedimento proposto di non escludere dalla partecipazione delle decisioni a Sezioni riunite i consiglieri della prima Sezione penale. Però quando la leggina fu discussa in Senato, quell'autorevole Consesso, su proposta dell'Ufficio centrale, credette di allargare i limiti della discussione, entrando a discutere il funzionamento della Corte Suprema nella possibile e desiderata riforma di quella suprema magistratura. Se questo uscire, non dirò divagare, un po' fuori dell'argomento, era una cosa inopportuna, di questa inopportunità non va dato certamente carico all'onorevole Lucchini relatore della legge alla Camera, ma al Senato; ed io non mi occupo tanto dell'unico articolo di legge, perchè non dà luogo a discussione, quanto dell'ordine del giorno che la Commissione parlamentare propone e cioè che « La Camera

afferma l'urgenza di provvedere al migliore assetto dell'Istituto della Cassazione ».

Ed anche qui, poichè è risaputo che questo supremo Istituto ha anzitutto nel suo funzionamento e nell'esplicazione del suo alto ministero, certi inconvenienti, v'è il desiderio che si provveda ad una riforma, e vi si provveda urgentemente perchè urgenti sono le cose della giustizia; e questa è cosa che da tutti deve accettarsi senza discussione. E se quest'ordine del giorno non fosse preceduto da una perispicua, come al solito, relazione dell'onorevole Lucchini non sarebbe il caso di alcuna osservazione. Siamo d'accordo tutti nel desiderare che il Ministero, alla ripresa dei lavori parlamentari, presentando il tanto atteso Codice di procedura penale che formerà un titolo d'onore per il ministro di grazia e giustizia, l'onorevole Finocchiaro pensi anche a vedere finalmente sistemate le cose della Cassazione. Però mi sembra utile che quest'ordine del giorno, che il ministro certamente accetterà, non passi senza una parola di benigna osservazione, potendosi domani, quando si discuteranno queste riforme, ritenersi che la Camera l'abbia fatto eco non solo al desiderio delle riforme, ma ai motivi ed alla maniera con cui questa riforma deve essere fatta. Il congegno della relazione dell'onorevole Lucchini è questo: che le varie Corti di cassazione in materia civile sono destinate a finire perchè funzionano male. E funzionano male talora, come quella di Firenze, per mancanza di lavoro; tal'altra, come quelle di Napoli e di Palermo, per pletora di lavoro. Egli dice che queste Cassazioni, per il modo come procedono, sono simulacri di loro stesse. E lasciamo stare se l'espressione di simulacro, cioè il ricordo di un morto, può essere adatto. È verissimo per altro lo scarso funzionamento.

Ma lasciamo stare che qualche Cassazione, come quella di Firenze, può avere mancanza di lavoro, ma le Cassazioni di Napoli e di Palermo, specialmente quella di Palermo in cui ho l'onore di patrocinare, hanno pletora di lavoro. Ma bisogna dire che il personale non è stato mai sufficiente.

Io non so se i diversi guardasigilli che si sono succeduti abbiano avuto il preconcetto di uccidere queste Cassazioni regionali, ma almeno nelle apparenze le hanno afflitte di sevizie e maltrattamenti. (*ilarità!*)

Si può immaginare un collegio con un determinato numero di individui il quale nel

suo organamento non abbia un consigliere di più di quelli che sono destinati alla Cassazione? Eppure alla Cassazione si arriva in una età, in cui gli acciacchi cominciano a verificarsi. Ora fra sette consiglieri qualcheduno verrà qualche volta ammalato; ed allora bisogna ricorrere ai consiglieri di Appello, e cioè al primo che capita nei corridoi dei Tribunali il quale va a fare atto di presenza.

Questa è cosa non molto dignitosa nè per l'Istituto, nè per colui che vi viene in tal modo assunto. Si era fatta la proposta di abolire il Pubblico Ministero presso la Cassazione e così togliere un altro organismo che vi portava pur sempre il contributo del proprio studio e della propria coscienza.

Posso poi assicurare che, sebbene ci sia lavoro arretrato nelle Cassazioni di Palermo e di Napoli (e possono, per questa Corte, farmene fede i colleghi della regione napoletana), pure esse amministrano giustizia elevatamente, al pari di ogni altro supremo magistrato o del Regno o dell'estero. Basterà poi ricordare che la Cassazione di Palermo è stata presieduta dagli illustri Ciampa, Tommasi, ed ora da Giorgio Nasi, i quali onorano la magistratura italiana non solo per l'alto carattere, ma anche per l'amore all'esatto svolgimento del servizio.

Ma, lasciando da parte questo, è chiaro nella relazione l'accento al concetto che la riforma della Cassazione debba mirare all'unica Cassazione, non solo in linea penale, ma anche in linea civile.

Mi permetto di osservare all'esimio magistrato che ha scritto questa relazione, e che è perspicuo nelle sue cose, tanto come deputato quanto come magistrato, che la sua relazione afferma un fatto che deve essere tenuto presente nel formulare i criteri che si debbono seguire in questa materia. Mentre egli aspira all'unicità della Cassazione civile, dall'altro canto nota i gravi inconvenienti circa il modo come funziona la Cassazione penale in Roma; ed afferma che questa unica Cassazione penale, la quale doveva servire all'unicità del diritto e della giurisprudenza, non ha servito a niente: poichè, ad esempio, la giurisprudenza della Cassazione penale di Roma è perfettamente variabile, come variabili erano le giurisprudenze delle varie Cassazioni italiane. Questo fatto si spiega, prima di tutto, con la naturale evoluzione del diritto che non deve essere cristallizzato; secondo, col fatto che

i consiglieri possono tutti dire liberamente la propria opinione, la quale può variare di udienza in udienza, col variare dei decidenti; terzo, col fatto che le due sezioni funzionano quasi come Corti indipendenti l'una dall'altra, e che, sebbene abbiano giurisdizione diversa, sia nei tribunali di cui esaminano le sentenze, sia per le leggi speciali che sono destinate ad esaminare, pure spesso s'incontrano nella stessa questione o di procedura o di diritto, e la risolvono in maniera differente.

Non parlo di me, perchè sono modesto; ma queste osservazioni, in questa materia, furono fatte nei comizi di Palermo, quando si discuteva della legge per la Cassazione penale; furono fatte nella sala Tarsia a Napoli dove parlarono Imbriani, Bovio e Gianturco e dove parlai anch'io; e da tutti fu notato come non fosse sperabile di ottenere l'unicità della giurisprudenza. Il fatto ha dato ragione a noi.

Quindi, che si aspiri alla riforma della cassazione, è giusto, ed è un'aspirazione comune; ma sia ben chiaro che questa aspirazione non debba portare al concetto che la Camera, sin d'ora, crede di affermare l'utilità di abolire le diverse cassazioni in materia civile. Anzi, ci aggiungo del mio (perchè sono impenitente in questo concetto) che giorno verrà in cui, per ragioni di giustizia e di equità e pel retto funzionamento della giustizia, si dovrà tornare alle cassazioni penali regionali. (*Approvazioni*).

Con queste dichiarazioni, prego il ministro di accettare l'ordine del giorno della Commissione; e sono sicuro che egli vorrà dichiarare che accetta l'ordine del giorno stesso, senza che sia pregiudicata alcuna questione sul funzionamento delle cassazioni, e sulla maniera di regolarle. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Simeoni.

SIMEONI. Per mio conto nulla ho da osservare circa il merito del presente disegno di legge, al cui concetto e alle cui sanzioni scritte io mi associo: e ancor più all'ordine del giorno presentato dalla Commissione. Io debbo però, come il collega Marinuzzi, fare tutte le riserve in ordine all'assetto delle Corti di cassazione regionali civili. Approvo anche parecchi dei concetti della relazione che accompagna il disegno di legge, relazione che è una delle consuete dimostrazioni della dottrina e del valore dell'onorevole relatore Lucchini. Soltanto io debbo chiedere uno schiarimento intorno al-

l'attuazione pratica di questo articolo unico della legge.

IN In esso è detto che, quando si tratta di cause da discutere {a sezioni riunite in materia penale, debbono funzionare le due sezioni penali, e sin qui la cosa è chiarissima. Ma {è anche detto che, quando si tratta di cause civili, deve funzionare la sezione civile con l'aggiunta dei magistrati della sezione penale. Ora che cosa significa dire: la sezione civile? Secondo l'istituto ora vigente, la sezione civile della Corte di cassazione è un tutto assoluto, armonico, composto di 14 o 15 consiglieri che potrebbero essi stessi bastare, se tanti fossero, {a formare le due sezioni unite della Corte di cassazione. Ma io comprendo che ad ogni modo potrebbe essere necessario qualche altro magistrato penale per completare le sezioni unite, mancando talvolta quelli della intera sezione civile.

Per la legge vigente, la sezione civile è un insieme di tanti magistrati, e che conta un primo presidente ed un presidente di Sezione; questa è la intera Sezione civile, che deve concorrere alle Sezioni unite.

Che se così non s'intendesse l'attuale progetto, io dovrei oppormi.

Quando si tratta della esplicazione delle funzioni giudiziarie di qualunque grado, si deve andare sempre molto cauti, appunto perchè sia sottratto, non voglio dire allo arbitrio, ma soltanto al libero volere la formazione delle Sezioni.

Ciò non concerne al certo il venerato capo attuale; ma quando si tratta *De lege condenda*, si deve dare un indirizzo sicuro di norma obiettiva.

Quando dunque si dice Sezione civile, si devono intendere tutti i magistrati delle due frazioni che costituiscono tutta la sezione civile della Corte, e se saranno essi sufficienti, ecco bella e formata la Sezione civile della Cassazione a Sezioni unite. In caso contrario, in difetto di magistrati civili, allora soltanto subentrerà la magistratura penale della Cassazione. Questo, secondo me, deve essere il concetto del legislatore nel formulare l'articolo unico di questo disegno di legge, ed ove io in questo senso abbia dei chiarimenti, che potranno rimanere così anche negli atti parlamentari, io non ho difficoltà ad appoggiare questo buon disegno di legge. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

LUCCHINI LUIGI, relatore. Io ringrazio vivamente gli onorevoli colleghi Marinuzzi

e Simeoni delle cortesi parole che hanno rivolte al mio indirizzo, e mi spiego le preoccupazioni sorte nel loro animo leggendo una parte della relazione che accompagna questo disegno di legge, messa in raffronto con l'ordine del giorno presentato dalla Commissione.

Però l'onorevole Marinuzzi, che ha ricordato quanto ebbi a notare circa il modo come funzionano le sezioni civili di Palermo, di Napoli e anche di Firenze, deve riconoscere che io ne parlai in via affatto incidentale. La parte maggiore della relazione riflette tutt'altro e non concerne in alcuna guisa la conservazione o meno delle sezioni civili staccate, dirò così, della Corte di cassazione.

Da parte mia, dichiaro volentieri di non avere inteso di precipitare nè con la relazione nè con l'ordine del giorno la questione delle cinque Cassazioni civili. Anzi, qualora le proposte concretamente fatte nella relazione venissero accolte dall'onorevole ministro, in quella riforma che alla ripresa dei lavori speriamo vorrà presentarci sulla Corte suprema, le quattro minori Corti potrebbero avvantaggiarsi, è specialmente quelle di Napoli e di Palermo, che si trovano gravate di tanto arretrato, quando cioè si diminuisce il numero dei giudicanti nel collegio.

L'ideale certo deve essere quello di unificare il supremo magistrato anche in materia civile, come non dissentirà forse anche l'onorevole Simeoni...

SIMEONI. Niente affatto! Tutto il contrario per conto mio!

ROSSI ENRICO. Sarà nell'animo suo questo ideale, ma non in quello di molti!

LUCCHINI LUIGI, *relatore*. Per carità, non facciamo questioni regionali in una materia così grave e delicata e in cui dobbiamo tutti ispirarci a vedute e pensieri assai più nobili ed elevati.

Io credo che anche l'onorevole Rossi, così intelligente e competente in materia, ben riflettendo, non vorrà darmi torto. Del resto, l'ordine del giorno proposto dalla Commissione, e lo dico proprio a nome suo, non mira affatto a designar l'una piuttosto che l'altra soluzione.

Quanto al modo di interpretare la disposizione del disegno di legge, credo che l'opinione dell'onorevole Simeoni sia perfettamente conforme all'intendimento di chi ha proposto il disegno di legge, e cioè che le sezioni unite civili debbano essere composte della sezione civile della Corte di cassazione di Roma accresciuta del numero di

consiglieri necessario a formare il collegio di quindici e tolti, a discrezione, o dalla prima sezione penale o dalla seconda, tenuto conto delle esigenze di servizio.

Confido però che il Governo e la Camera accoglieranno l'ordine del giorno della Commissione per la miglior sistemazione e funzione della Corte suprema, tutti convinti della influenza veramente suprema ch'essa esercita e deve esercitare sulla magistratura e sull'amministrazione della giustizia, che deve essere e considerarsi sempre e da tutti come la più alta delle esigenze e delle aspirazioni di un popolo civile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Questo disegno di legge è dovuto all'iniziativa del Senato e si riferisce al modo di comporre le sezioni unite della Corte di cassazione di Roma.

L'esperienza ha dimostrato che il sistema vigente di congiungere la sezione civile con la seconda sezione penale non è sempre riuscito conforme alle esigenze del servizio. Perciò il progetto dispone, invece, che, per turni prestabiliti dalla presidenza, possano aggregarsi alla sezione civile magistrati tanto della prima, quanto della seconda sezione penale, turbando il meno che sia possibile la regolarità del funzionamento delle singole sezioni.

Il disegno di legge non può dar luogo a discussioni; ed io non dubito quindi che la Camera vorrà senz'altro approvarlo onde sia presto tradotto in legge.

Senonchè esso, come già innanzi al Senato, anche oggi ha dato occasione ad esprimere il voto che il Governo si accinga a correggere e perfezionare l'ordinamento della Corte suprema. Di ciò si intrattene largamente nella sua relazione il senatore Pagano Guarnaschelli, alla cui iniziativa si deve questa proposta, esponendo tutto un ordine di considerazioni tendenti a provare sempre più l'urgenza di provvedere. Lo stesso ha fatto nella sua relazione alla Camera l'onorevole Lucchini, dando ragione dell'ordine del giorno della Commissione parlamentare che invita il Governo a definire la questione.

Io accolgo ben volentieri l'ordine del giorno, ma credo che la Commissione concordi con me nel ritenere che nulla debba essere pregiudicato intorno alle proposte che potranno essere presentate.

Sono note alla Camera le mie opinioni personali sulla materia, espresse più volte

nelle discussioni parlamentari, e non occorre ripeterle.

Studiando il gravissimo tema non dimenticherò, intanto, di curare che le attuali Corti di cassazione regionali non manchino del personale necessario e idoneo, siano mantenute in condizione tale da non vedere diminuito il proprio prestigio e la loro autorità, e non abbiano a soffrire le sevizie ed i maltrattamenti ai quali, con frase arguta, ha accennato l'onorevole Marinuzzi. Considero ciò come un assoluto dovere.

Il Parlamento deciderà come sarà più opportuno, ma certo non potrà non tener conto delle tradizioni delle grandi città che sono state e sono sedi di una Corte di cassazione.

Per questo motivo ho dichiarato che deve essere riservata qualunque risoluzione sul metodo da seguire, pur essendo unanimi, Governo e Parlamento, nello intendimento di adottare risoluzioni che soddisfino agli interessi della giustizia e che siano tali da assicurare un migliore assetto della magistratura suprema.

Alla particolare osservazione dell'onorevole Simeoni ha già risposto l'onorevole relatore, e nulla ho da aggiungere alle sue parole.

Riassumendo, ripeto che, rimandata ogni deliberazione sul merito, la Camera, votando l'ordine del giorno della Commissione, non farà che riaffermare la convenienza di venire ad una conclusione sull'argomento. In questo senso accetto l'ordine del giorno e mi auguro che la Camera, accogliendolo, vorrà anche approvare il disegno di legge. *(Approvazioni)*.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno proposto dalla Commissione, ed accettato dal Governo:

« La Camera afferma l'urgenza di provvedere al migliore assetto dell'istituto della Cassazione ».

Lo metto a partito.

(È approvato).

L'articolo unico del disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge relativo agli ufficiali del corpo veterinario militare.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione alla tabella n. 14 degli ufficiali del cor-

po veterinario militare, del testo unico delle leggi sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con regio decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato con leggi 7 luglio 1901, n. 285, 21 luglio 1902, n. 303, 2 giugno 1904, n. 116 e 3 luglio 1904, n. 300 ».

Si dia lettura del disegno di legge.

CIRMENI, segretario, legge: *(Vedi Stampato n. 183 A)*.

PRESIDENTE. La discussione è aperta su questo disegno di legge che consta di un solo articolo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Santini.

SANTINI. Non dirò che poche parole su questo disegno di legge, che si raccomanda da sè, tanto nel testo ministeriale, quanto in quello della Commissione. Ma piacemi notare alla Camera che su nove commissari, otto sono stati consenzienti ed un solo contrario, e quegli contrario lo fu proprio nel mio Ufficio, innanzi al quale io rimasi siccombente, io patrocinando questo lieve miglioramento per il benemerito corpo degli ufficiali veterinari, egli combattendolo.

Le ragioni sono così chiare che la legge non ha bisogno di maggiori illustrazioni. Giova, però, rilevare alla Camera come questo disegno di legge, più assai che provvedere al miglioramento materiale di questo benemerito corpo militare, miri a rialzare la dignità morale di questi bravi ufficiali, i quali non sono funzionari ordinari, ma persone che hanno compiuto cinque anni di corso universitario e che quindi meritano tutta l'attenzione del Parlamento.

Io desidererei che il ministro della guerra volesse studiare il modo di tener conto degli anni passati nelle università. Io trovo sia ingiusto che, mentre a noi medici militari, su sei anni universitari, se ne computano cinque, agli effetti della pensione, a questi ufficiali veterinari non si consenta uguale vantaggio.

Si tratta di giovani dotti perchè oggi la veterinaria non è la mascalcia antica, è una scienza. L'onorevole Spingardi sa bene che ad un solo tenente veterinario, come nelle scuole di Pinerolo ed in quelle di Tor di Quinto è affidato un materiale di 7 od 800 mila lire in cavalli. Dirò di più che questi veterinari, oltre che distinguersi per una grande rettitudine, che è elemento indispensabile nel disimpegno gelosissimo delle loro funzioni, si distinguono anche per meriti scientifici, perchè hanno pubblicato anche dei lavori di moltissimo pregio.

Quindi, senza dilungarmi con altre parole, prego la Camera voler suffragare del suo voto questo disegno di legge, il quale, è bene dirlo, non altera l'integrità del bilancio, perchè, con un piccolo rimaneggiamento dell'organico, mantiene la somma negli attuali limiti. Sono, quindi, sicuro che la Camera vorrà dare con questo voto una attestazione di fiducia e di simpatia a questo corpo dell'esercito veramente benemerito (*Bene!*).

PRESIDENTE. La Commissione propone il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a presentare un disegno di legge che disponga e regoli per gli ufficiali del Corpo veterinario militare il computo degli anni di studi presso Università o regie scuole di veterinaria nel numero degli anni di servizio militare agli effetti dell'anzianità e della pensione ».

SPINGARDI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Il ministro della guerra non può accettare quest'ordine del giorno così, come è stato formulato: l'accetta bensì come una raccomandazione.

Nella posizione stessa degli ufficiali veterinari si trovano anche gli ufficiali di artiglieria e del genio provenienti dalle Università; quindi il provvedimento invocato dalla Commissione dovrebbe estendersi per ragioni di equità anche a questi ultimi. Trattasi, d'altra parte, di una questione che interessa molto da vicino il ministro del tesoro per l'aggravio che ne deriverebbe al debito vitalizio.

Questo solo posso promettere, che cioè la questione sarà esaminata, d'accordo col collega del tesoro, col maggiore interessamento, ed io mi auguro con esito favorevole.

PRESIDENTE. Allora, onorevole relatore, l'ordine del giorno non si mette a partito; poichè, com'ella sa, la Camera non raccomanda.

BATTAGLIERI, *relatore*. La Commissione, nell'esame della grave questione circa il computo degli anni di studio relativamente all'anzianità ed alla pensione, si è resa conto di tutte le ragioni che militano per una risoluzione favorevole e le ha riferite sommariamente nella propria relazione. Ma ha pure voluto tener in pregio le ragioni che possono indurre il ministro della guerra ed il ministro del tesoro ad esaminare

la questione con qualche riserva per quanto essa riguardi non solo il Corpo veterinario ma anche altri Corpi di ufficiali. Ed è per ciò appunto che ha creduto opportuno di concretare i propri concetti nell'ordine del giorno che invita il Governo a presentare un disegno di legge nel senso espresso dalla Commissione.

Ora per non ritardare oltre l'approvazione del nuovo organico da lungo tempo atteso la Commissione prende atto delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato e accetta, benchè poco volentieri, di convertire il proprio ordine del giorno in una viva raccomandazione, nella fiducia che questa raccomandazione avrà quel pronto esaudimento che è richiesto dalla convenienza di rendere pari le condizioni di tutti gli ufficiali dell'esercito, e dal fatto che la questione ha già molte volte richiamata l'attenzione della Camera.

Detto ciò il relatore non può che richiamarsi alla relazione distribuita alla Camera e pregare la Camera stessa di dare largo suffragio a questo disegno di legge che è, come ha detto molto appropriatamente il collega Santini, un vero atto di giustizia e di elevazione non solamente economica ma specialmente morale a cui i benemeriti ufficiali del Corpo sanitario hanno diritto.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura dell'articolo unico di questo disegno di legge:

Articolo unico.

Alla tabella n. XIV degli ufficiali del Corpo veterinario militare del testo unico delle leggi sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, approvato con regio decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato con leggi 7 luglio 1901, n. 285, 21 luglio 1902, n. 303, 2 giugno 1904, n. 216 e 3 luglio 1904, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

« a 2 tenenti colonnelli veterinari » sostituire: « 4 tenenti colonnelli veterinari »;
 « a 10 maggiori veterinari » sostituire: « 12 maggiori veterinari »;
 « a 58 capitani veterinari » sostituire: « 75 capitani veterinari »;
 « a 112 tenenti e sottotenenti veterinari » sostituire: « 86 tenenti e sottotenenti veterinari »;

« al totale 183 » sostituire: « 178 ».

Nessun'altro chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Riordinamento della circolazione delle monete di bronzo e di nichelio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Riordinamento della circolazione delle monete di bronzo e di nichelio.

Si dia lettura del disegno di legge.

CIRMENI, *segretario, legge: (Vedi Stampato 193-A).*

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. *(Pausa).*

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Procederemo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere al ritiro dalla circolazione ed alla vendita, previa deformazione, delle monete di nichelio misto da centesimi 20, coniate in virtù dell'allegato *P* alla legge 22 luglio 1894, n. 339, e delle monete di nichelio puro da centesimi 25, di cui al reale decreto 13 febbraio 1902, n. 54.

Il contingente di monete di bronzo, da ritirarsi e da alienarsi, previa deformazione, ai sensi della legge 7 luglio 1901, n. 302, è limitato a lire 20,000,000 in pezzi di bronzo da centesimi 5 e 10.

(È approvato).

Art. 2.

In sostituzione delle monete ritirate ai sensi dell'articolo precedente, il Governo del Re è autorizzato ad emettere, sino alla concorrenza della somma di lire 40,000,000, nuove monete di nichelio puro, da centesimi 20, il cui tipo sarà stabilito per decreto reale.

(È approvato).

Art. 3.

La spesa per il concentramento e per la deformazione delle monete di nichelio e di bronzo da ritirare ed alienare, e per l'acquisto dei tondelli occorrenti per le nuove monete di nichelio puro da emettersi, sarà stanziata in apposito capitolo nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa per il Ministero del tesoro per l'esercizio 1904-905, sotto la denominazione « Spesa per demonetazione delle monete di nichelio misto da centesimi 20, delle monete di nichelio puro da centesimi 25 e di mo-

nete di bronzo da centesimi 5 e 10 e per l'acquisto di tondelli occorrenti per l'emissione delle monete di nichelio puro da centesimi 20 ».

(È approvato).

Art. 4.

Il prodotto della vendita delle monete di nichelio misto, di nichelio puro e di bronzo, di cui all'articolo 1° della presente legge, sarà iscritto in un apposito capitolo della categoria III « Movimento di capitali » del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1904-905 sotto la denominazione « Prodotto della vendita delle monete di nichelio misto da centesimi 20, di nichelio puro da centesimi 25 e di rame da centesimi 5 e 10 ».

(È approvato).

Art. 5.

Il nichelio puro in tondelli, che sarà consegnato al Tesoro per la coniazione delle nuove monete da centesimi 20, sarà esente da dazio doganale d'entrata.

(È approvato).

Art. 6.

Le norme per l'esecuzione della presente legge saranno determinate per decreto reale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Daneo.

DANEO, *relatore.* Il silenzio della Camera fa evidente prova della sua adesione al disegno di legge. Quindi non intendo in nessun modo di richiamare la sua attenzione su ciò che è già votato. Ma poichè con quest'ultimo articolo si affida al Governo un mandato assai largo di esecuzione del progetto, cioè, l'incarico di dettare tutte le norme relative a questa esecuzione, io devo specialmente insistere su taluni voti espressi dalla Commissione. L'uno si riferisce al ritiro delle monete di rame che si augura colpisca specialmente i pezzi da centesimi dieci piuttosto che quelli da cinque.

Il peso e la dimensione, la minore facilità dell'uso, tutte le altre considerazioni che si sono svolte nella Commissione e negli uffici e che sono consacrate nei verbali, persuaderanno facilmente il Governo della ragionevolezza di questo voto.

In secondo luogo la Commissione insiste sul punto che non si segua nella esecuzione di questa legge il voto espresso, forse senza considerare troppo la qualità, diremo così,

popolare della nuova moneta, dalla Commissione speciale per la coniazione delle monete, la quale aveva proposto, che alla coniazione delle nuove monete da centesimi 20 si procedesse mediante un'impronta ad incavo sul verso della moneta, indicando cioè sul verso l'emblema, rilevato dall'altra faccia, il valore della moneta, non in rilievo, ma in incavo.

Ora, poichè siamo precisamente nel caso di ritirare quelle da 25 centesimi, perchè vennero ritenute meno simpatiche nella circolazione, così la vostra Commissione ha creduto di segnalare che l'incavo non potrebbe a meno che rendere antipatica anche la nuova moneta. In pochi giorni essa sarebbe sudicia, vero ricettacolo di microbi e, nella parte incavata, brutta e antigiènica.

Abbiamo quindi espresso il voto che l'incavo debba assolutamente proscriversi, e su questo voto specificatamente insistiamo anche nella pubblica seduta, perchè non vorremmo che in seguito al voto emesso, certo con buona intenzione dalla Commissione per la moneta, si arrivasse a fare queste nuove monete con incavo, creando così la più infelice delle monete popolari che abbiasi mai potuto ideare e che, specialmente nel nostro paese, verrebbe subito ridotta in istato lagrimevole.

Abbiamo poi emesso un altro voto, che sia creata cioè presto la moneta di nichelio da dieci centesimi, per la quale sarà forse opportuno non mai l'incavo, ma il traforo per la indicazione del suo valore, perchè anche al tatto possa distinguersi dalle altre monete. Ma su questo punto ci rimettiamo volentieri anche agli studi della Commissione speciale, raccomandando sempre, ripetiamo, che si eviti l'incavo assolutamente.

Ho voluto richiamare l'attenzione speciale della Camera e del sottosegretario di Stato su questo argomento, perchè, trattandosi di norme da adottare con decreto reale, e quindi dalla burocrazia, poteva benissimo accadere che non ostante ciò che è consigliato ad unanimità dalla vostra Commissione, si dimenticasse la cosa e si tornasse alla povera idea dell'incavo che sarebbe, ripeto, non un progresso, ma un brutto regresso nella nostra monetazione; che pure non è già tra le più fortunate, anche sotto l'aspetto artistico.

Per gli altri voti emessi dalla Commissione, me ne riferisco volentieri alla relazione e auguro che il Governo ne tenga conto nel dettare le norme di esecuzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro.

FASCE, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ringrazio l'onorevole relatore delle parole con le quali ha accolto il progetto del Ministero relativamente alla sistemazione delle monete di nichelio e di bronzo. Egli ha raccomandato che si ritirino di preferenza le monete di bronzo da 10 centesimi. L'onorevole relatore sa che, con la legge del 1901, il Governo era autorizzato a ritirare tante monete di bronzo per trenta milioni e si era riservato, come si riserva in questa legge, di ritirarne tante per venti milioni. Gli altri dieci milioni che rimangono potranno servire poi per quella moneta di là da venire da dieci centesimi, che non è stata consigliata dalla Commissione mista, nominata dal ministro Luzzatti, per la sistemazione della circolazione della moneta d'appunto, perchè non pare che sia ancora nella consuetudine, nei desideri del nostro paese il quale, specialmente nelle provincie del Mezzogiorno, sembra preferire la moneta di bronzo.

DANEO, *relatore*. Le preferisce anche perchè non ha che quelle! (*Si ride*).

FASCE, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Le preferisce alle monetine di nichelio... Ad ogni modo assicuro l'onorevole relatore che nel tipo delle monete il Ministero cercherà di ottemperare a tutte le raccomandazioni fatte dalla Commissione parlamentare della quale l'onorevole Daneo è autorevole relatore. Soggiungo però che la Commissione artistica monetaria, quando ha suggerito di fare le monete concave da una parte e convesse, dirò così, dall'altra, era partita dal concetto che esse si potessero più facilmente discernere al tatto in confronto delle monete divisionarie di argento.

Quanto al tipo, devo soggiungere che bene disse la Commissione che si evitasse il pericolo che si era incontrato con le monete da 25 centesimi di nichelio puro. L'onorevole Rubini, che vedo presente, sa che abbiamo avuto insieme alla Camera un piccolo dibattito col ministro del tesoro di allora, perchè siamo stati i due che qui hanno condannato per tante ragioni quella moneta.

Voce. L'aquila araldica!

FASCE, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ora bisogna che noi facciamo i quaranta milioni di monete di nichelio puro da 20 centesimi contemplati nella legge in discussione,

in modo che in tutti i loro caratteri si stacchino completamente dalle monete divisionali d'argento, affinché con quelle non possano essere confuse. (*Bene!*)

E con queste dichiarazioni ringrazio il relatore e la Commissione.

MALVEZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

MALVEZZI. Poichè ho udito nominare l'aquila araldica, ho chiesto di fare una viva raccomandazione. Si tratta di una questione formale, ma essa implica una questione di principio. L'aquila araldica non è intesa dagli italiani, non risponde al concetto della monarchia popolare, della monarchia plebiscitaria. È una cosa araldica feudale che non risponde in nessun modo al diritto pubblico italiano e romano, che riconosce la sovranità popolare e rende forte la monarchia appunto perchè si basa sui plebisciti. (*Bravo!*) Ora lo scudo di Savoia fu introdotto da Carlo Alberto non appena emanato lo Statuto, quando, con proclama nobilissimo, entrando in Lombardia, abbandonò la storica ed illustre coccarda di Savoia e la bandiera dei suoi antenati per adottare i tre colori sormontati dello scudo di Savoia. Noi che abbiamo veduto gli austriaci invasori e oppressori nelle nostre regioni, abbiamo antipatia per l'aquila, ed abbiamo invece reverenza per la bianca croce di Savoia, che fu cantata dal nostro illustre poeta e che corrisponde così bene agli stemmi di tante città italiane. (*Vive approvazioni*). Dunque, viva la bianca croce di Savoia, e bando alle aquile araldiche. (*Vive approvazioni*).

FASCE, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli, onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro.

FASCE, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io non posso adesso entrare nella questione delle aquile, tanto più che nelle monete d'oro, che già sono state coniate, ed anche in quelle d'argento, l'aquila c'è. Posso però assicurare l'onorevole Malvezzi che nelle monetine di nichelio puro, che si devono coniare, l'aquila non vi sarà. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 6.

(*È approvato*).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 83,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1904-905 per le spese della Commissione Reale istituita per la valutazione ed il riparto dei disavanzi degli Istituti di previdenza pel personale ferroviario, e per l'altra incaricata dello studio dei riscatti delle strade ferrate concesse all'industria privata.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 83,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1904-1905 per le spese della Commissione Reale istituita per la valutazione ed il riparto dei disavanzi degli Istituti di previdenza del personale ferroviario, e per l'altra incaricata dello studio dei riscatti delle strade ferrate concesse all'industria privata.

Il Governo consente che la discussione si faccia sul testo della Commissione?

FASCE, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Consento.

PRESIDENTE. Si dia lettura del disegno di legge.

CIRMENI, *segretario, legge*: (Vedi *Stampato* n. 178-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge composto di un unico articolo.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Mezzanotte. Ne ha facoltà.

MEZZANOTTE. Ai lavori della Commissione reale furono destinati undici giovani, i quali dopo di aver sostenuti degli esami, hanno lavorato per cinque anni. Ora che il lavoro è compiuto, raccomanderei al Ministero del tesoro questi undici giovani, affinché volesse destinarli, a qualche altro lavoro.

POZZI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Poichè l'onorevole Mezzanotte si limita a fare una raccomandazione, la quale ha fondamento nelle condizioni speciali di giovani e bravi funzionari, i quali si troverebbero, col cessare del lavoro della Commissione, senza occupazione; il Ministero, pure avvertendo che si tratta di funzionari i quali non sono entrati nel ruolo dell'amministrazione, e pure avvertendo alle

disposizioni precise della legge, che non consentono l'assunzione di nuovi straordinari; tuttavia, poichè, in tempo non lontano, si dovrà assumere personale avventizio a disimpegno di lavori particolari, il Ministero — dico — non ha nessuna difficoltà a dichiarare, perchè è suo sincero proposito, che terrà presenti questi giovani funzionari per poterli applicare, quando se ne presenti il bisogno, e — ben inteso — non vi si oppongano le leggi ed i regolamenti.

MEZZANOTTE. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, do nuovamente lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

È approvata la spesa straordinaria di lire 83,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1904-905, ripartita come appresso:

Capitolo n. 337-ter. Spese per la Commissione reale istituita in dipendenza della legge 29 marzo 1900, n. 101, con regio decreto 8 aprile 1900, n. 137 per la valutazione e il riparto dei disavanzi degli Istituti di previdenza del personale ferroviario L. 55,000

Capitolo n. 337-quater. Spese per la Commissione istituita dal ministro del tesoro con decreto 12 marzo 1900 per lo studio dei riscatti delle ferrovie concesse all'industria privata » 28,000

Totale . . . L. 83,000

Nessun altro chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione sul disegno di legge: Assegnazione straordinaria per le spese occorrenti alla esecuzione della transazione 14 novembre 1903, stipulata fra la provincia di Parma e lo Stato, e della transazione 6 luglio 1904 stipulata fra la provincia di Piacenza e lo Stato, in ordine alle spese di mantenimento del ricovero di mendicità di Borgo San Donnino ed accessori, dal 1° gennaio 1890 al giorno del pagamento.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione sul disegno di legge: Assegnazione straordinaria per le spese occorrenti

all'esecuzione della transazione 14 novembre 1903, stipulata fra la provincia di Parma e lo Stato, e della transazione 6 luglio 1904 stipulata fra la provincia di Piacenza e lo Stato, in ordine alle spese di mantenimento del ricovero di mendicità di Borgo San Donnino ed accessori, dal 1° gennaio 1890 al giorno del pagamento.

Si dia lettura del disegno di legge.

CIRMENI, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 196-A).

PRESIDENTE. La discussione è aperta su questo disegno di legge che consta di un articolo unico, che rileggo:

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 553,456.83 per il pagamento delle somme dovute alla provincia di Parma, in forza della transazione stipulata il 14 novembre 1903 tra la provincia stessa ed i Ministeri dell'interno, del tesoro e delle finanze, ed alla provincia di Piacenza, in forza della transazione stipulata il 6 luglio 1904 fra la provincia stessa ed i detti Ministeri, a soluzione della vertenza circa la spesa per il mantenimento del ricovero di mendicità di Borgo S. Donnino ed accessori.

La detta somma sarà iscritta in apposito capitolo da istituirsi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1904-1905.

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione sul disegno di legge: Approvazione della convenzione che modifica quella approvata con legge 30 giugno 1872, n. 885, serie 2ª, pel mantenimento del regio Istituto di studi superiori di Firenze.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione sul disegno di legge: Approvazione della convenzione che modifica quella approvata con legge 30 giugno 1872, n. 885, serie 2ª pel mantenimento del regio Istituto di studi superiori di Firenze.

Si dia lettura del disegno di legge.

CIRMENI, segretario, legge: (V. stampato n. 231-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. (Pausa).

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

È approvata la convenzione stipulata in Roma il 6 luglio 1904 fra il ministro della pubblica istruzione e i rappresentanti delle Amministrazioni provinciale e comunale di Firenze, in conformità delle deliberazioni 8 giugno e 3 luglio 1903 del Consiglio comunale e 1° luglio 1904 della Deputazione provinciale di Firenze, ratificata quest'ultima dal Consiglio provinciale con deliberazione del 6 settembre 1904; convenzione che modifica l'altra approvata con legge 30 giugno 1872, n. 885, serie 2^a, per il mantenimento del regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze.

Si dia lettura della convenzione.

CIRMENI, segretario, legge:

CONVENZIONE

che modifica l'altra approvata con legge del 30 giugno 1872, n. 885, serie 2^a pel mantenimento del regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze.

Si premette che fino dal 30 giugno 1872, da quando cioè fu approvata la convenzione, fra lo Stato, il comune e la provincia di Firenze per il regio Istituto di studi superiori e di perfezionamento, detto Istituto è costretto a provvedere da sè ai bisogni sempre crescenti ed alle esigenze sempre più imperiose, poichè la dotazione fissata nella detta convenzione, essendo in trentadue anni rimasta invariata, è doventata in progresso di tempo sempre più insufficiente al mantenimento dell'Istituto medesimo. Questo stato di cose ha fatto sì che ora le condizioni dell'Istituto siano giunte a tale da comprometterne non solo la floridezza ma quasi la stessa esistenza. Ond' è che gli enti che concorrono al suo mantenimento, viste le deliberazioni del Consiglio provinciale di Firenze in data 5 giugno 1903 e la deliberazione di urgenza della Deputazione provinciale 1° luglio 1904 (da ratificarsi poi dal Consiglio provinciale) e viste pure le deliberazioni del Consiglio comunale di Firenze in data 8 giugno e 3 luglio 1903; addiventano alla seguente stipulazione:

Art. 1.

Agli articoli 3 e 12 della convenzione approvata con legge del 30 giugno 1872, n. 885, serie 2^a sono sostituiti i seguenti:

Art. 3. — L'annua spesa pel mantenimento tanto del materiale quanto del personale dell'Istituto, è fissata in una somma non minore di lire 600,000.

A questa spesa concorrerà lo Stato per lire 380,000 l'anno, e la restante somma necessaria a raggiungere la complessiva dotazione dell'Istituto verrà fornita per lire 73,500 dalla provincia e per lire 146,500 dal comune di Firenze.

Art. 12. — Le tasse scolastiche e le propine, che saranno esatte dall'Istituto verranno ripartite fra le amministrazioni interessate in ragione del contributo della spesa, salvo ciò che è disposto dalla legge sulle tasse universitarie 28 maggio 1903, n. 224.

Art. 2.

La presente convenzione avrà effetto dal 1° luglio 1904, ma non sarà valida che dopo che sia stata approvata per legge, come non potrà essere modificata o disdetta se non per legge speciale.

Fatto in triplice esemplare.

Roma, li 6 luglio 1904.

Il ministro della pubblica istruzione:

V. E. ORLANDO.

Per la provincia di Firenze (1)

CARLO MUNICCHI.

Per il comune di Firenze (2)

IPPOLITO NICCOLINI.

OLINTO BARSANTI, teste.

FRANCESCO COPPOLA, teste.

(1) Salva la ratifica del Consiglio provinciale.

(2) Salva la ratifica del Consiglio comunale.

PRESIDENTE. Pongo a partito questo articolo 1 al quale si riferisce la convenzione di cui testè si è data lettura.

(È approvato)

Art. 2.

È concesso un assegno straordinario di lire 50,000 a favore del detto Istituto, da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1904-905.

(È approvato).

Nella seduta pomeridiana si procederà alla votazione segreta anche su questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge relativo alla creazione in Milano di alcuni Istituti clinici di perfezionamento.

PRESIDENTE. Procediamo nell'ordine del giorno, il quale reca la discussione del disegno di legge per: « Approvazione della convenzione 16 giugno 1904 per la creazione in Milano di alcuni Istituti clinici di perfezionamento ».

Onorevole ministro dell'istruzione pubblica, consente che la discussione si faccia sul disegno di legge della Commissione?

BIANCHI LEONARDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Consento.

PRESIDENTE. Si dia lettura del disegno di legge.

CIRMENI, *segretario, legge: (V. Stampato n. 230-A)*.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

RUMMO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUMMO. Io mi felicito di questo disegno di legge che viene a creare una scuola di perfezionamento a Milano; è un disegno di legge che ricorda un tentativo fatto a questo scopo, e tutti noi rammentiamo come il professore Cantani cominciò ad insegnare materia medica a Milano per cominciare una vera scuola di perfezionamento. In questo disegno di legge io debbo richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sull'articolo 7, che regola il modo come debbono essere nominati il direttore ed i professori.

In questo articolo 7 è detto, che queste nomine saranno fatte secondo la legge Casati e con i vigenti provvedimenti. Io intendo conoscere l'opinione dell'onorevole ministro perchè a questa scuola saranno chiamati professori di materie già contemplate nel nostro regolamento e nella legge Casati. Ma ve ne sono due che non sono contemplate nè dall'una nè dall'altro, e sono la materia che si riferisce alle malattie professionali, e quella che si riferisce alle malattie contagiose. Si applicherà per questo l'articolo 69? O si atterrà all'ultimo provvedimento legislativo, perchè siano assegnati per concorso, oppure derogherà da questo ed applicherà *sic et simpliciter* l'articolo 69?

Perchè a mio modo di vedere non si potrebbe applicare l'articolo 69 se non a una di queste materie d'insegnamento, poichè per essa vi è a Milano un professore degnissimo, che è stato professore universi-

tario e che è stato l'anima di questa legge, il Mangiagalli, che avrebbe tutti i titoli per la nomina; ma per l'altra non si potrebbe applicare l'articolo 69, nè potrebbero essere chiamati ad impartirla professori di altre materie, che siano clinici medici, poichè si tratta di una materia che è compresa nella clinica medica ma di cui non fa parte integrale. Si deve bandire il concorso, oppure deve applicarsi l'articolo 69, perchè il trasferimento, e badi bene è su questo che richiamo la sua attenzione, onorevole ministro, il trasferimento senza sfiorare l'articolo 69 non sarebbe compreso. Però io non sono affatto di opinione che qualunque ministro possa cambiando il nome di una cattedra dare l'insegnamento di una certa parte ad un professore che non ha il titolo speciale di questa parte; quindi non si esca dall'articolo 69 o dal concorso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

CAVAGNARI. Io darò il mio voto favorevole a questo disegno di legge ma debbo dire che disapprovo questa procedura tumultuaria di legiferare, e che contro di essa ho adottato un sistema di protesta tacendo.

Io darò il mio voto a questo disegno di legge per la specialità della cosa, ma, ripeto, protesto contro l'indirizzo, se questo vuol significare un avviamento ad accrescere il numero delle Università. Questo va contro l'opinione di tutti, cominciando dal Parlamento: noi eravamo convinti che gli istituti universitari dovessero essere in massima ridotti, perchè creavano una sovrabbondanza di produzione, dirò così, scientifica. E se non vi fu il coraggio di procedere alla soppressione di qualche Università è perchè si urtò contro la suscettibilità degli interessi regionali.

Una voce a sinistra. Non li paga il Governo: li paghiamo noi.

CAVAGNARI. Io ho già dichiarato che darò il mio voto favorevole alla legge. Detto questo, non ho altro da aggiungere, ma non vorrei che questo disegno di legge fosse invocato poi come un precedente.

PRESIDENTE. L'onorevole Cornaggia ha facoltà di parlare.

CORNAGGIA. Mi sono permesso di domandare di parlare soltanto per dire all'onorevole Cavagnari che probabilmente non aveva letto la relazione.

CAVAGNARI. Benissimo, ed ho protestato che con questa procedura tumultua-

ria, non si ha tempo di leggere le relazioni.

CORNAGGIA. La questione di questa convenzione per la creazione in Milano di alcuni Istituti, non va confusa con la piccola questione finanziaria a proposito delle Università del Regno.

Detto questo rinunzio a parlare, e mi riporto alla relazione.

CAVAGNARI. Ho già dichiarato che darò voto favorevole alla legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

BIANCHI LEONARDO, ministro della istruzione pubblica. L'articolo 7 della Convenzione non poteva essere formulato altrimenti, perchè, non esistendo altra legge per gli studi superiori, che la legge Casati, non se ne poteva invocare altra per regolare una materia che entra nell'ingranaggio della istruzione superiore.

L'onorevole Rummo si è preoccupato dei mezzi che intendo adoperare per la scelta dei professori. Io prego l'onorevole Rummo di calmare le sue preoccupazioni, perchè saranno seguite quelle stesse norme che saranno dettate dai regolamenti in applicazione alle leggi esistenti ed in applicazione alla stessa legge Casati, che è sempre in vigore.

Certo il miglior mezzo sarà quello dei concorsi, ma se ci sarà altra forma da seguire, che adesso non saprei indicare, è indubitato che in questo caso occorrerebbe un voto della Facoltà, Facoltà che in Milano non esiste; mancherebbero quindi alcune delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 69 per coprire le cattedre di cui è argomento l'attuale legge. In ogni modo sarà applicato rigorosamente il regolamento che sarà in vigore, poichè il regolamento universitario sarà pubblicato fra non guari.

Quanto all'onorevole Cavagnari dirò che io mi sono fatto prima di lui l'obiezione che egli stesso ha mosso, cioè che questo istituto superiore sia per aumentare il numero già troppo grande delle nostre Università in Italia. Ma ad onta che io mi sia fatto il quesito, ho creduto di risolverlo favorevolmente, perchè si tratta di un istituto che ha una fisionomia particolare: si tratta di un istituto di perfezionamento e non di un istituto universitario per l'educazione dei giovani e per dar laurea sì da contribuire ad aumentare il numero degli spostati.

Invece si tratta di un istituto particolare dove andranno a perfezionarsi i già laureati: non una Università, ma singoli

ospedali dove si impartiranno insegnamenti di perfezionamento: ospedali o cliniche che saranno mantenuti in massima parte con i contributi locali del comune, della provincia, delle Camere di commercio, ecc., ed il Governo non dà che una minima parte, pur conservando i suoi diritti in quanto alla procedura, e tutto quello che concerne la nomina dei professori, gli esami, ecc., ecc. Io credo che dopo queste spiegazioni l'onorevole Cavagnari sia per dichiararsi soddisfatto, trattandosi di un istituto della cui utilità per la cultura professionale del paese io non dubito.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passerà alla discussione degli articoli:

Art. 1.

È approvata, con le modificazioni stabilite dai seguenti articoli 2 e 3, l'annessa convenzione, stipulata addì 16 giugno 1904 in Roma fra i ministri del tesoro e della pubblica istruzione, come rappresentanti dello Stato, da una parte, e la provincia, il comune e gli istituti ospitalieri di Milano dall'altra, per la creazione in quella città di alcuni Istituti clinici di perfezionamento.

CONVENZIONE

per la creazione ed il mantenimento di Istituti clinici di perfezionamento in Milano.

Nell'intento di soddisfare ad un bisogno vivamente sentito, e cioè che i laureati in medicina e chirurgia possano trovar modo di perfezionarsi negli studi medici, e considerando che a tale scopo è sommamente opportuno utilizzare il copioso materiale, di cui è fornito un gran centro come Milano, tra i ministri del tesoro e dell'istruzione pubblica in rappresentanza dello Stato da una parte, e i rappresentanti del comune, della provincia e degli Istituti ospedalieri di Milano dall'altra, si è convenuto quanto segue:

I.

A norma dell'art. 51 della legge Casati, sono istituiti negli ospedali di Milano insegnamenti di perfezionamento per medici già laureati nei seguenti rami di scienze mediche:

- a) Clinica ostetrico-ginecologica;
- b) Clinica delle malattie professionali;
- c) Clinica delle malattie epidemiche contagiose.

II.

Gli Istituti, nei quali sono impartiti detti insegnamenti e gli altri che potranno esservi aggregati, prendono il nome di *Istituti clinici di perfezionamento*.

III.

Sono assegnati a tali insegnamenti rispettivamente:

- a) l'Istituto ostetrico-ginecologico con 200 letti;
- b) la Clinica delle malattie professionali con 60 letti;
- c) l'ospedale delle malattie contagiose con 7 padiglioni e complessivamente con 164 letti.

IV.

L'annua spesa complessiva per il funzionamento di detti Istituti, alle condizioni e pei termini fissati dall'articolo 8 dello statuto, ascende a lire 121 mila, fornite dalla provincia, dal comune e dall'ospedale; oltre l'assegno del reddito del lascito Valerio in circa lire 24 mila, e la spesa di gestione dell'ospedale dei contagiosi, valutata in circa annue lire 100 mila.

Il contributo dello Stato è fissato in lire 20 mila, comprendendo in tale cifra il concorso attualmente corrisposto per la scuola di ostetricia.

Tale contributo decorrerà dall'anno finanziario 1905-906.

V.

Detti Istituti sono governati riguardo alla Clinica ostetrico-ginecologica e scuola delle levatrici e alla Clinica delle malattie professionali, per la parte amministrativa e didattica, e riguardo all'Ospedale dei contagiosi per la sola parte didattica, da un Consiglio composto di sette membri, nominati due dal Comune, due dalla Provincia, due dal Consiglio ospitaliere e il settimo dallo Stato.

L'Ospedale dei contagiosi continua ad essere amministrato dal Comune di Milano con amministrazione separata.

VI.

Il Consiglio direttivo, ogni qual volta lo creda opportuno, potrà, dentro i limiti degli assegni ricevuti, istituire nuovi insegnamenti.

VII.

Pel conferimento dei posti di direttore e professore degli Istituti accennati, il Consiglio si atterrà alle norme della legge Casati e del Regolamento universitario vigente.

VIII.

I professori-direttori degli Istituti saranno equiparati ai professori delle Università del Regno negli stipendi, diritti e doveri. Potrà però il Consiglio aumentare gli emolumenti onde chiamare i più degni.

IX.

Per quanto si riferisce alle allieve levatrici, restano in vigore tutte le norme vigenti (Regolamento generale delle Scuole di ostetricia per le aspiranti levatrici, 19 novembre 1876 — Regolamento interno della Regia Scuola di ostetricia di Milano, approvato dal R. Ministero della pubblica istruzione).

Apposito regolamento disciplinerà le norme di iscrizione dei medici, i corsi di insegnamento, gli orari.

X.

Le tasse di iscrizione dei medici saranno ripartite dal Consiglio direttivo proporzionalmente a favore delle dotazioni di quegli Istituti, nei quali venne presa l'iscrizione.

XI.

Negli Istituti clinici di perfezionamento non saranno conferiti gradi universitari, ma soli diplomi di perfezionamento.

XII.

La presente convenzione sarà valida, non appena avrà riportate le necessarie approvazioni. Essa sarà registrata col pagamento della sola tassa fissa di una lira, ed è redatta in doppio originale.

Roma, addì sedici giugno 1904.

Il ministro del tesoro

LUIGI LUZZATTI

Il ministro dell'istruzione pubblica

V. E. ORLANDO.

Il sindaco di Milano

L. BARINETTI.

Il presidente

della deputazione provinciale di Milano

AVV. PAOLO MANUSARDI.

Il presidente

degli Istituti Ospedalieri di Milano

AVV. BORTOLO FEDERICI.

Si approva la correzione del numero 7 in numero 8 all'articolo IV.

Si trascrive come allegato al presente atto l'articolo 8 citato nel suddetto articolo IV:

« L'Istituto della Maternità, coll'annessa Scuola di Ostetricia e col comparto ginecologico, e la Clinica per le malattie professionali terranno gestioni separate. Essi avranno il godimento delle costruzioni fatte dal comune per la loro sede sull'area fornita dalla provincia, coll'arredamento e col materiale pure forniti dalla provincia e dall'ospedale, e fruiranno dei seguenti speciali contributi:

« a) della somma di lire sessantaseimila dell'Ospedale Maggiore per la gestione del comparto ginecologico;

« b) delle due somme di lire 40 mila e lire 15 mila rispettivamente della Provincia e del Comune pel funzionamento dell'Istituto di Maternità e della Scuola di Ostetricia fino a tutto il 1912, in cui finisce l'obbligo corrispettivo convenzionalmente assunto;

« c) del concorso dello Stato per la Scuola di Ostetricia e per gli altri Istituti. Col contributo di lire 66 mila, l'Ospedale Maggiore sarà in ogni futuro tempo dispensato dal tenere analogo comparto; ma qualora per insufficienza del nuovo Istituto fosse costretto a dovervi ulteriormente provvedere, cesserà nello stesso l'obbligo del suo esposto concorso, previo però preavviso di un biennio ».

LUIGI LUZZATTI
V. E. ORLANDO
AVV. L. BARINETTI
AVV. PAOLO MANUSARDI
AVV. BORTOLO FEDERICI

Prof. LUIGI MANGIAGALLI, *testimone*.
FRANCESCO COPPOLA, *testimone*.

(È approvato).

Art. 2.

All'articolo VI della predetta convenzione 16 giugno 1904 è aggiunto il seguente comma:

« La istituzione di nuovi insegnamenti è subordinata all'approvazione del ministro della pubblica istruzione, il quale sentirà in proposito il parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione ».

(È approvato).

Art. 3.

L'articolo VII della convenzione stessa è modificato nel modo seguente:

« Pel conferimento dei posti di direttore

e professore degli Istituti accennati, il Consiglio si atterrà alle norme delle leggi e dei regolamenti in vigore per le regie Università ».

(È approvato).

Art. 4.

Il contributo dello Stato per il mantenimento degli Istituti clinici predetti è stabilito in lire 20,000, compresa in tale cifra la somma stanziata nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per il mantenimento della scuola di Ostetricia.

Tale contributo decorrerà dall'anno finanziario 1905-906.

(È approvato).

Questo disegno sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Opere igieniche comunali, mutui di favore, concorsi dello Stato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Opere igieniche comunali, mutui di favore, concorsi dello Stato.

Si dia lettura del disegno di legge.

CIRMENI, *segretario*, legge: (V. Stampato n. 213-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pipitone.

PIPITONE. La legge che viene all'approvazione della Camera rimonta, come dice la relazione, alla legge del 1877 proposta dall'onorevole Crispi, colla quale si accordavano mutui, con interesse al 3 per cento, per opere igieniche ai comuni che non superavano la popolazione di 10 mila abitanti. Mano mano che il risveglio delle attività comunali faceva sentire il bisogno di migliorarne le condizioni igieniche, codesto beneficio fu esteso ad altri comuni, che avessero una popolazione maggiore.

Dopo il censimento del 1901, molti comuni che avevano iniziate opere di risanamento in virtù della legge Crispi, si trovarono davanti all'ostacolo dell'aumentata popolazione, onde l'onorevole Giolitti, nel giugno del 1902, propose di portare a 50 mila abitanti il limite della popolazione per i comuni che volevano provvedere alla con-

dottura delle acque potabili. La Camera sa di quanta importanza sia per l'igiene la buona acqua potabile, e sentirà quindi il dovere di venire in aiuto di quei comuni che ne difettano e che per le condizioni di bilancio non possono provvedersene.

Il limite di 50 mila abitanti, trovo che sia ancora inferiore al necessario, specie per i comuni rurali i quali hanno molta popolazione, ma scarse risorse finanziarie, attingendo semplicemente alle sovraimposte, non potendo trarre grandi vantaggi dal dazio consumo.

Nella provincia di Trapani, il comune di Alcamo, grosso comune, con una popolazione superiore a 50 mila abitanti, è in condizioni igieniche deplorabilissime, poichè manca assolutamente d'acqua potabile, nella stagione calda, nei periodi di siccità, è completamente inabitabile; in tempi di malattie epidemiche, poi, non ne parliamo. Quel comune non può godere dei benefici di questa legge, appunto perchè, giusta il censimento del 1901, ha superato la popolazione di 50 mila abitanti.

Perciò prego la Camera, il ministro ed il relatore di voler consentire che i mutui di favore per la condotta delle acque potabili siano accordati anche ai comuni che abbiano raggiunto la popolazione di 60 mila abitanti, giusta l'ultimo censimento del 1901.

Da siffatta estensione trarranno vantaggio altri pochi comuni, fra i quali quello di Alcamo, che ho menzionato, senza aggravio alcuno del bilancio dello Stato.

RICCIO, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

RICCIO, relatore. Il limite massimo di 50 mila abitanti, per godere i benefici del concorso dello Stato alle opere di condotta, si trova nella legge del 1902, ed è stato ripetuto tale e quale nell'attuale progetto di legge, perchè immutati sono rimasti i fondi stanziati per queste opere.

La legge del 1900 fissava il limite massimo di 50 mila abitanti e lo stanziamento di 50 mila lire. Poi venne la legge del 1902, che estese la cifra degli abitanti a 50 mila, ma richiese un aumento, nel contributo dello Stato, di altre 30 mila lire. Sicchè applicandosi adesso, secondo la proposta dell'onorevole Pipitone, i benefici della legge da comuni non superiori a 50 mila fino a comuni con popolazione non oltre 60 mila abitanti, dovrebbe esservi un relativo aumento di contributo.

E poichè il ministro si oppone ad ogni

aumento del contributo dello Stato, così non potrebbe accogliersi la fatta proposta. Malgrado ciò, considerando che si tratta di pochi comuni, alcuni dei quali hanno già le loro opere di condotte d'acqua, e che, quindi, l'eventuale concorso dello Stato non potrà essere di grande entità, la Commissione non si oppone alla proposta.

I comuni che hanno una popolazione da 50 a 60 mila abitanti sono Cagliari, Prato, Foggia, Capannori, Reggio Emilia, Alcamo e Marsala, fra i quali è notevole per condizioni speciali, veramente gravissime, Alcamo. Ha fatto bene l'onorevole Pipitone a richiamare l'attenzione del Governo e della Camera su quel comune. Alcamo ha fatto tutto il possibile per compiere con le sue forze la condotta delle acque potabili, ma non è riuscito. Perciò, considerando specialmente le condizioni di quel comune, la Commissione non ha difficoltà di consentire che l'articolo 3 sia modificato nel senso che, invece di una popolazione massima di 50 mila abitanti, si dica di 60 mila abitanti, e si unisca all'onorevole Pipitone nel pregare l'onorevole ministro a consentire.

PRESIDENTE. Onorevole ministro del tesoro, vuol parlare?

CARCANO, ministro del tesoro. Risponderò brevissimamente all'onorevole relatore e all'onorevole Pipitone. Come ci siamo trovati di pieno accordo con la Commissione nel formulare gli articoli emendati, sui quali si è aperta la discussione, desidero di continuare ad essere di pieno accordo anche su questo punto. Quindi, dichiaro di aderire al desiderio espresso dalla Commissione e dall'onorevole Pipitone: consento, cioè, che si sostituisca al limite massimo di 50 mila abitanti quello di 60 mila; il che rende applicabile il beneficio dei mutui di favore a sei o sette altri comuni, che, pur essendo popolosi, si trovano in condizioni di avere bisogno degli aiuti offerti da questa legge per eseguire importanti opere igieniche.

PRESIDENTE. Accetta dunque, onorevole ministro, il progetto della Commissione e la modificazione ora proposta?

CARCANO, ministro del tesoro. Sì.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Visocchi.

VISOCCHI. Devo rivolgere una brevissima domanda all'onorevole ministro e alla Commissione. Chiedo se gli effetti della legge che ora si discute andranno estesi anche a quei comuni che avessero presso la Cassa depositi e prestiti procedimenti non ancora definiti per concessione di mutui di favore.

Sarebbe opportuno un chiarimento in proposito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

RICCIO, relatore. A me non pare che sia giustificato il dubbio dell'onorevole Visocchi, in quanto che il progetto che esaminiamo non è che progetto di proroga di leggi in vigore. E quindi è naturale che tutte le domande in corso per effetto della legge vigente continuino ad aver corso, poichè noi non facciamo altro che prorogare per un decennio le disposizioni delle leggi del 1900 e del 1902. L'articolo che domanda l'onorevole Visocchi era nella legge del 1900, perchè quella era una legge nuova, che conteneva alcune disposizioni che non si trovavano in leggi precedenti. Non facendosi adesso che prorogare la legge del 1900, queste disposizioni restano prorogate. La relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge risponde, del resto, al dubbio sollevato dall'onorevole Visocchi, spiegando come l'articolo 7 della legge del 1900 rimane abolito, essendo una disposizione transitoria che non ha più ragion di essere. Era necessaria allora, al 1900, con la legge nuova; ma non è più necessaria adesso, perchè ora non si fa che prorogare la legge del 1900.

Comunque sia, poichè è bene che non rimangano dubbi, si può esplicitamente assicurare l'onorevole Visocchi che le domande che ora si trovano in corso presso la Cassa depositi e prestiti per mutui e per concorsi dello Stato per condutture d'acqua, hanno valore e sono produttive di effetti anche con la prossima nuova legge, senza necessità che i comuni le rinnovino o facciano nuove pratiche, od abbiano bisogno di nuovi documenti.

PRESIDENTE. Onorevole ministro del tesoro, vuole aggiungere qualche altra cosa?

CARCANO, ministro del tesoro. Non occorre aggiungere altro, perchè ha spiegato tutto chiaramente l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessun altro chiedendo di parlare, si passa alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Al fine di provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere dal 1° luglio 1905 sino al 30 giugno 1915, ai comuni del Regno al disotto di 15,000 abi-

tanti secondo il censimento del 1901, mutui all'interesse del 3 per cento, estinguibili in un periodo di tempo non eccedente i 35 anni, e soltanto in caso di assoluta necessità, giustificata dalle condizioni economiche del comune, in 50 anni.

Ogni singolo prestito ad interesse ridotto non potrà eccedere la somma di lire 40,000 e sarà accordato secondo le norme vigenti in seguito a decreto del Ministero dell'interno.

FERRI GIACOMO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

FERRI GIACOMO. Domanderei se la Commissione si è interessata di questa questione. Quando nell'Ufficio si discusse con l'onorevole Riccio, si disse che relativamente alle opere di pubblica igiene si dovessero comprendere anche le case operaie nei comuni rurali che entrano in quella specie di lavoro che ha rapporto con l'igiene pubblica. Chiedo se questo concetto è accettato dall'onorevole relatore e dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

RICCIO, relatore. Nel seno della Commissione si studiò la questione, perchè la trovammo sollevata da un collega in un ufficio. Ma non parve opportuno allargare i limiti della legge. Qui si tratta unicamente di scopi d'igiene.

La somma stanziata, come contributo dello Stato, è così piccola, e i comuni di popolazione inferiore a 15 mila abitanti hanno così vivo bisogno di opere di igiene, che non possiamo estendere l'applicabilità della legge: correremmo rischio di non fare opera seria, sia per la costruzione delle case operaie, sia per le opere di igiene di cui hanno bisogno i piccoli comuni. Sarebbe snaturare il concetto della legge, seguendo la proposta dell'onorevole Ferri Giacomo. Certamente è raccomandabile al Governo che, ove le condizioni della finanza lo consentano, si possa provvedere anche a sussidi per costruzioni di case operaie, ma sembra alla Commissione che non sia il caso di mettere molta carne al fuoco, a proposito di questo modesto progetto di legge.

Per queste ragioni io credo che l'onorevole Ferri non farà proposta di sorta, approvando l'articolo come è.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 1°. Chi lo approva si compiaccia di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

I comuni dovranno estinguere i debiti così creati e pagarne l'interesse in rate annue eguali, calcolate in ragione del tempo concordato per lo ammortamento, osservate tutte le altre condizioni prescritte dalle vigenti leggi organiche della Cassa depositi e prestiti.

Lo Stato corrisponderà alla Cassa la differenza fra l'interesse posto a carico dei comuni e quello normale stabilito pei prestiti.

L'onere del Governo, per la concessione dei mutui ad interesse ridotto che si faranno in ciascun anno a termini dell'articolo 1°, non potrà eccedere la somma di lire 50,000.

La somma che risulterà a debito dello Stato sarà iscritta nel bilancio del Ministero dell'interno.

Se nessuno chiede di parlare, pongo a partito questo articolo secondo.

(È approvato).

Art. 3.

I comuni del Regno che abbiano una popolazione non maggiore di 50,000 abitanti, secondo il censimento del 1901, od i loro consorzi, potranno ottenere un concorso da parte dello Stato per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili. Tale concessione sarà fatta, ancorchè i comuni od i loro consorzi siansi procurati i capitali occorrenti per tali opere, indipendentemente dalla Cassa depositi e prestiti; con obbligo, per altro, di estinguere i debiti così contratti e di pagarne gli interessi in rate eguali calcolate in ragione del tempo accordato per l'ammortamento.

Per i comuni la cui sovrimposta sia insufficiente a garantire i prestiti, potrà la Cassa depositi e prestiti accettare, per la somma necessaria ad integrare le rispettive annualità, una corrispondente delegazione della sovrimposta provinciale.

Il concorso dello Stato, da concedersi per decreto reale promosso dal Ministero dell'interno, verrà stabilito in una quota di interesse annuo, in misura non superiore all'uno e mezzo per cento sulle somme che, entro i limiti del progetto presentato al Governo per ottenere il concorso, risulteranno effettivamente impiegate nella esecuzione delle opere strettamente necessarie. Il concorso potrà concedersi per un periodo di tempo non maggiore di 35 anni, ma in caso di assoluta necessità, giustificata dallo stato economico del comune o del consorzio,

può essere concesso per un periodo di tempo estensibile fino a 50 anni.

Le opere di cui sopra verranno collaudate secondo le norme stabilite dalla legge 20 marzo 1865, numero 2248, sulle opere pubbliche, ed il pagamento della prima quota di interesse annuo sarà fatto dallo Stato un anno dopo la data del collaudo.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Prego l'onorevole presidente di ricordare che bisogna dire 60 mila abitanti invece di 50 mila.

RICCIO, *relatore*. Precisamente; è questa la proposta Pipitone su cui ci siamo accordati Governo e Commissione.

SCAGLIONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ed io debbo anche avvertire la Camera che, a questo articolo 3, è stata proposta la seguente aggiunta dagli onorevoli Turco, Battelli, Guerci ed altri. Dopo le parole: « Tale concessione sarà fatta ancorchè i comuni od i loro consorzi siansi procurati i capitali occorrenti per tali opere » si dovrebbe aggiungere: « ancorchè queste trovinsi già espletate ».

L'onorevole Turco ha facoltà di illustrare la sua proposta.

TURCO. Il significato della nostra proposta aggiuntiva è talmente chiaro, che poco c'è bisogno di spiegarlo. I colleghi ed io vorremmo che si estendesse il beneficio consentito dall'articolo 3 anche a quei comuni che sono stati più diligenti e più coraggiosi nell'attuare opere igieniche, riflettenti condutture di acqua potabile. Perchè vi sono dei comuni i quali, nel tempo in cui il Governo ancora non prometteva nè concorsi nè sussidi, intesero già a provvedere i loro caseggiati di acqua potabile ed i quali ancora oggi si trovano in gravi distrette proprio per i debiti contratti a quello scopo, che ancora non hanno potuto pagare. Se oggi come principio di giustizia lo Stato riconosce questo suo dovere di concorrere a queste opere d'igiene, io non arrivo a capire la ragione per cui si debbano agevolare soltanto dei comuni che oggi soddisfano a queste esigenze igieniche e non si debbano agevolare quei comuni, i quali, affrontando maggiori difficoltà in tempi passati, hanno già conseguito lo scopo della tutela dell'igiene.

Si dice che questa è una legge di incoraggiamento per eccitare i comuni a provvedere; ed io comprendo benissimo questo scopo, ma comprenderei anche meglio lo scopo di giustizia che dovrebbe contemperarsi col primo in modo che quei comuni i

quali hanno fatto delle opere igieniche ed hanno in conseguenza di queste opere squilibrati i loro bilanci dovessero avere parimenti il sussidio; a me pare che far diversamente sia come un punire la diligenza dei comuni che, senza l'eccitamento della legge, hanno fatto dei sacrifici; ed io perciò propongo che anche a questi comuni sia esteso il beneficio della legge e mi auguro che la Commissione ed il ministro vogliano far buon viso alla mia aggiunta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Scaglione.

SCAGLIONE. Ha detto bene l'onorevole Turco che, essendo questa una legge eccezionale per eccitare i comuni a fare le opere igieniche bisogna che le agevolazioni siano tali da poter eccitare appunto i comuni a contrarre dei prestiti; ma a me pare che si verificino dei casi di comuni i quali hanno esaurito tutta la loro sovrimposta e quindi non possono avere nessun cespite da delegare, specialmente se si tratta di piccoli comuni. L'articolo 3 di questo disegno di legge dice che i comuni possono delegare la sovrimposta provinciale; ma il relatore fa benissimo osservare che questi comuni sono pochissimi e quindi anche questa delegazione non può servire allo scopo. Ora siccome io ho visto che già una legge approvata dal Parlamento, quella sugli abbuoni della sovrimposta, ha concesso un'altra delegazione, cioè quella del cespite dei dazi di consumo, desidererei che anche per questi comuni che hanno esaurita la sovrimposta fosse concessa la facoltà della delegazione dei loro cespiti di dazio consumo.

È questa la proposta che io faccio e che spero che il Ministero e la Commissione vorranno accettare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

RICCIO, relatore. Sono state fatte due proposte, una dall'onorevole Turco, insieme ai colleghi Comandini e Battelli e molti altri, e un'altra dall'onorevole Scaglione. Io dichiaro, a nome della Commissione, che non si può accettare la proposta dell'onorevole Turco e colleghi, perchè con essa la legge verrebbe ad essere snaturata e forse resa inefficace. Noi ora non facciamo una legge per migliorare le condizioni dei comuni, nè per agevolarli nel pagamento dei loro debiti; ma facciamo una legge per incoraggiare, con un tenue sussidio, i comuni i quali hanno necessità, e non hanno mezzi adeguati, di opere igieniche e di condotte

di acqua potabile. Non è questa una legge che liquidi il passato, che diminuisca l'onere dei debiti comunali, o che possa premiare i comuni più previdenti o più fortunati che queste opere hanno compiuto.

Se si volesse destinare la somma stabilita dalla legge a compensare tutti i comuni i quali hanno fatto delle opere igieniche, non resterebbe un centesimo per incoraggiare gli altri comuni a fare le opere che sono necessarie. Adesso noi dobbiamo provvedere all'avvenire e dare un piccolo contributo, che in fondo è in proporzione molto modesta, a quei comuni, i quali altrimenti non saprebbero come fare le opere di condotta di acque. Inoltre bisogna considerare che, o i comuni che hanno già fatte le opere, le hanno compiute prima delle leggi del 1900 e del 1902, ed in questo caso il voler pagare adesso dei compensi per opere fatte molti anni fa, sarebbe assurdo e pericoloso, perchè non si finirebbe più e le somme stanziare non basterebbero; oppure queste opere furono compiute dopo la legge del 1900 e del 1902, ed allora perchè i comuni non hanno ottenuto il concorso fissato con le due leggi?

Non si può dunque accettare l'emendamento dell'onorevole Turco. Vi sono altre leggi che mirano ad alleviare i debiti comunali, che provvedono alla loro unificazione, che, nei limiti del possibile, riparano in parte agli inconvenienti notati dall'onorevole Turco.

Ora non possiamo snaturare la legge attuale, che è di incoraggiamento ai comuni per opere da intraprendere, perdendo la piccola somma stanziata a questo scopo in premi a comuni che le opere hanno già compiute.

Quanto alla proposta dell'onorevole Scaglione, ne comprendo tutta l'importanza; ma essa è alquanto tardiva, ed a parer mio non del tutto conforme allo scopo di questa legge, la quale non disciplina il modo come si debbono contrarre i mutui con la Cassa depositi e prestiti, nè quali garanzie si debbano dare, ma disciplina soltanto i limiti e le condizioni del concorso dello Stato alle opere d'igiene e di condotta di acqua.

Dopo ciò, e data anche la gravità della proposta dell'onorevole Scaglione, che non si può esaminare così all'improvviso, e che deve essere rinviata a miglior tempo, forse non lontano, lo prego di non insistere su quanto egli propone, che forse presto troverà sede più opportuna, mentre ora la votazione

potrebbe riuscir contraria, per considerazioni di opportunità, ad un'idea che, invece, merita tutta l'attenzione del Parlamento.

Concludendo, spero che la Camera vorrà approvare il testo dell'articolo, come è stato concordato fra Ministero e Commissione; sarà questo il meglio che si possa fare nel momento attuale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

CARCANO, *ministro del tesoro*. L'onorevole relatore ha spiegato in modo esauriente le ragioni, per cui non possono essere accettati gli emendamenti degli onorevoli Turco e Scaglione, i quali vanno al di là dei limiti della legge.

L'onorevole Turco diceva che non bisogna punire i comuni diligenti, ma invero di punizioni non è da parlare. La sua proposta tenderebbe, invece, a dare un premio; ora è evidente che non possiamo allargare i confini di questa legge sino ad appagare un tal desiderio.

Del resto l'onorevole relatore ha giustamente osservato che i comuni sono avvantaggiati da altre leggi, fra cui quella che rende possibile la trasformazione dei debiti, contraendo nuovi mutui a mite interesse con la Cassa dei depositi e prestiti.

Per ciò spero e confido che gli onorevoli Turco e Scaglione vorranno ritirare i loro emendamenti ed accettare il testo concordato.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Turco e Scaglione insistono nei loro emendamenti? TURCO. È inutile.

SCAGLIONE. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito l'articolo 3, avvertendo che dove è scritto 50,000 si deve dire 60,000. La stessa avvertenza faccio per il successivo articolo 4.

(È approvato).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole D'Alife a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

D'ALIFE. Mi onoro di presentare la relazione della Giunta delle petizioni su alcune petizioni.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole D'Alife della presentazione della relazione su alcune petizioni. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione del disegno di legge sulle opere igieniche comunali.

PRESIDENTE. Proseguiamo la discussione.

Art. 4.

L'onere dello Stato per i concorsi che si concederanno in ciascun esercizio, a termini dell'articolo 3 della presente legge, non potrà eccedere la somma di lire 80 mila.

I relativi stanziamenti saranno iscritti nel bilancio del Ministero dell'interno, separatamente, per lire 50 mila da assegnarsi ai comuni con popolazione non oltre i 20 mila abitanti e per lire 30,000 a quelli compresi fra i 20 mila ed i 60 mila abitanti.

(È approvato).

Art. 5.

Nella concessione dei prestiti e dei concorsi contemplati nella presente legge, sarà data la preferenza a quei comuni nei quali sia più elevata la misura delle imposte, siano più difficili le condizioni economiche, e sia maggiore l'urgenza delle opere nei riguardi della pubblica igiene.

(È approvato).

Art. 6.

Nei casi della presente legge, il limite di cui al 1° comma dell'articolo 163 della legge comunale e provinciale, testo unico, approvato con regio decreto 4 maggio 1898, n. 164, sarà del terzo, anzichè del quinto delle entrate ordinarie.

(È approvato).

Art. 7.

I fondi stanziati agli effetti degli articoli 2 e 4 saranno tenuti nella loro gestione separati; però, se si rendesse disponibile a fine di esercizio un avanzo in uno dei detti fondi, andrà in aumento degli altri e potrà essere impiegato a favore delle domande che rimanessero da soddisfare.

(È approvato).

Art. 8.

Se nella esecuzione delle opere di cui sopra si rendesse necessaria una maggiore spesa, sia per lavori nuovi non previsti in progetto e indispensabili per il compimento dell'opera stessa o pel notevole suo miglioramento, sia per lavori dipendenti da causa

di forza maggiore, il Ministero potrà autorizzare un supplemento di mutuo od accordare un concorso sul nuovo prestito.

Tali concessioni non potranno in ogni caso aver luogo che per una somma non maggiore del quinto di quella contemplata dal progetto già presentato al Ministero.

(È approvato).

Art. 9.

Le norme per la esecuzione della presente legge saranno stabilite per mezzo di un regolamento da approvarsi con decreto reale, sopra proposta dei ministri dell'interno e del tesoro.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Norme circa la costituzione dei Gabinetti dei ministri e dei sottosegretari di Stato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione...

Voci. A domani! a domani!

Altre voci. Avanti! avanti!

RUBINI, *presidente della Giunta generale del bilancio*. Prego la Camera di voler continuare nella discussione, almeno per il disegno di legge che segue ora all'ordine del giorno.

CAVAGNARI. Propongo, invece, che si rimetta ad altra seduta la discussione degli altri disegni di legge. Non c'è nemmeno il tempo materiale di leggere; ed io credo che i deputati debbano almeno poter leggere le relazioni. Noi abbiamo già approvato nove leggi, e per questa mattina basterebbe. (*Commenti*).

RUBINI, *presidente della Giunta generale del bilancio*. Debbo avvertire l'onorevole Cavagnari specialmente, ed anche gli altri colleghi, di non confondere la relazione del disegno che segue con quelle presentate in questi ultimi giorni. La relazione del disegno di legge per la costituzione dei gabinetti fu presentata fino dal 7 giugno, quindi ventidue giorni fa. Se non è stata letta, non so che dire.

Prego quindi la Camera di voler discutere anche questo disegno di legge stamane.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Andiamo avanti.

Voci. Andiamo avanti.

CAVAGNARI. Faccio d'altra parte os-

servare che la Camera suole tenere seduta dalle 10 alle 12 e sono già le 12.

PRESIDENTE. Allora, poichè l'onorevole Cavagnari insiste, metterò a partito la sua proposta.

CAVAGNARI. Non vi insisto, onorevole presidente. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Allora procediamo oltre nell'ordine del giorno, il quale reca la discussione del disegno di legge: Norme circa la costituzione dei Gabinetti dei ministri e dei sottosegretari di Stato.

Il Governo consente che la discussione si faccia sul testo proposto dalla Commissione?

CARCANO, *ministro del tesoro*. Il Governo consente.

PRESIDENTE. Si dia lettura del disegno di legge.

CIRMENI, *segretario, legge*: (Vedi *Stampato* n. 127-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno essendo iscritto, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Ogni ministro ed ogni sottosegretario di Stato ha facoltà di costituirsi un gabinetto, il cui personale non può eccedere il numero:

a) per il ministro:

un capo di gabinetto;

due funzionari amministrativi o di ragioneria, di cui uno solo con grado superiore a quello di segretario;

quattro impiegati d'ordine, di cui uno solo con grado di archivista;

b) per il sottosegretario di Stato:

due funzionari amministrativi o di ragioneria, di cui uno solo con grado superiore a quello di segretario che fungerà da capo;

tre impiegati d'ordine, di cui uno solo con grado di archivista.

(È approvato).

Art. 2.

Nessuno può essere chiamato all'ufficio di capo di gabinetto di un ministro o di un sottosegretario di Stato se non è impiegato di ruolo dello Stato.

Il personale aggregato al capo di gabinetto del ministro o del sottosegretario di

Stato deve essere scelto fra i funzionari del rispettivo Ministero.

Oltre il capo di gabinetto, soltanto uno degli impiegati amministrativi e di ragioneria oppure degli impiegati d'ordine può essere scelto fra impiegati di altri Ministeri o anche eccezionalmente fra persone estranee alla pubblica amministrazione, ma in questo ultimo caso senza acquistare diritto alcuno a nomina d'impiegato od a pensione.

(È approvato).

Art. 3.

Le nomine alle varie cariche dei gabinetti saranno fatte mediante decreti reali, nei quali dovrà essere stabilita la misura del compenso mensile straordinario da accordarsi ai nominati, che non potrà in niun caso eccedere la metà dello importo della indennità cui tali funzionari avrebbero diritto, secondo il loro grado, se si recassero in missione, in virtù del regio decreto 14 settembre 1862 n.840; quanto alla persona estranea alla pubblica Amministrazione, che venisse chiamata a far parte dei gabinetti, la retribuzione non potrà eccedere quella corrispondente al grado di segretario di prima classe nel medesimo Ministero, colla rispettiva indennità di missione. Nessun'altra retribuzione potrà essere concessa agli impiegati dei gabinetti nè per compenso di lavori straordinari, nè per gratificazioni od altro qualsiasi titolo.

(È approvato).

Art. 4.

I gabinetti attendono alla corrispondenza privata, collaborano all'opera personale del ministro o del sottosegretario di Stato, ma non possono intralciare l'azione normale degli uffici amministrativi, nè sostituirsi agli stessi.

(È approvato).

Art. 5.

I funzionari addetti ai gabinetti non possono, sia durante tale incarico, sia all'atto che ne cessano, passare da un'amministrazione all'altra, nè dal ruolo al quale appartengono a un altro ruolo dello stesso Ministero. I funzionari medesimi possono soltanto ottenere quelle promozioni o quelle nomine cui hanno titolo ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti nel proprio ruolo.

(È approvato).

Art. 6.

I funzionari che anteriormente alla promulgazione della presente legge furono addetti ai gabinetti o che coprono cariche consimili e che, durante tale incarico o al cessare del medesimo, vennero, con promozione, trasferiti in un ruolo diverso di quello di loro provenienza, anche se dipendente dallo stesso Ministero, non potranno ritornare nel loro ruolo di origine, se non riprendendo il grado, l'anzianità ed il posto di ruolo che avrebbero se fossero rimasti nell'Amministrazione alla quale già appartenevano.

(È approvato).

Disposizione transitoria.

Art. 7.

I funzionari attualmente applicati ai gabinetti dei ministri e dei sottosegretari di Stato potranno essere conservati in carica, anche se non corrispondono per numero e qualità al disposto degli articoli 1 e 2, e cogli emolumenti di cui fruiscono attualmente, ferme restando tutte le altre disposizioni.

DE NAVA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA. Poichè non ho avuto il tempo di studiare questo disegno di legge, desidererei un chiarimento dall'onorevole relatore. Desidererei sapere se quest'articolo 7 sia stato inserito dal Governo o dalla Commissione. Si fa una legge, con la quale si determina che gli impiegati dei gabinetti debbano essere in un certo numero, e poi con l'articolo 7 si dice che per i gabinetti degli attuali ministri gli impiegati possono restare in numero indeterminato. Desidero sapere se questa richiesta l'ha fatta il Governo; per le necessità del momento, e allora non mi oppongo, perchè non ho alcuna ragione di opposizione; oppure se l'ha fatta la Commissione, e in tal caso prego l'onorevole relatore di fornirmi qualche chiarimento.

RUBINI, *presidente della Giunta generale del bilancio e relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINI, *presidente della Giunta generale del bilancio e relatore*. Debbo dichiarare che questo articolo è stato fatto d'accordo col Governo, ma per iniziativa della Commissione del bilancio. Così stanno le cose; la Commissione del bilancio per mio mezzo ne assume la responsabilità, e, se occorre, io specialmente più ancora della Commissione. Io credo che allora quando si fanno di-

sposizioni, le quali si raccomandano da tanto tempo, che furono anzi rese obbligatorie da leggi, e che queste disposizioni nuove possono lasciare adito al pericolo di turbare un momentaneo assetto, convenga sacrificare in via transitoria, a proposito di questo momentaneo assetto, quanto si intende conseguire per l'avvenire; convenga, ripeto, far questo sacrificio per assicurare la sorte del provvedimento definitivo. La Camera comprende facilmente come, volendo domani introdurre questa modificazione nei gabinetti attuali, si rischierebbe di perturbarne le funzioni. D'altra parte quando si prendono provvedimenti di personale, si è sempre usato di rispettare le posizioni acquisite. Quindi la Giunta del bilancio ha creduto di non assumere questa doppia responsabilità. È già da otto anni che si è tentato questo provvedimento senza frutto, e possiamo sacrificare qualcosa per conseguirlo. Certo la maggior censura, che avrebbe potuto farsi alla Commissione, era di lasciare ancora trascorrere del tempo, forse del lungo tempo, prima di ottenerne l'approvazione, unicamente per il desiderio di voler fare troppo bene.

È per ciò che, ripeto, la Giunta si è assunta la paternità e responsabilità di questo articolo che poi fu concordato col Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luigi Luzzatti.

LUZZATTI LUIGI. Per una brevissima dichiarazione. Quando l'onorevole Giolitti e io abbiamo presentato alla Camera questo disegno di legge era nostro intendimento che avesse immediata applicazione ai Gabinetti dei ministri come erano allora. Intendo le ragioni di opportunità del mio amico Rubini e capirei che si dessero sei mesi di tempo ad applicare la legge. Ma non vedo alcuna difficoltà che anche i Gabinetti attuali si conformino a siffatte disposizioni.

DE NAVA. Se non lo potranno fare questi, non potranno farlo nemmeno gli altri.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro, ha facoltà di parlare.

FASCE, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io appartenevo alla Giunta generale del bilancio quando fu presentato il disegno di legge dagli onorevoli Giolitti e Luzzatti, e perciò, quando ebbi l'onore di collaborare con l'onorevole Carcano, già conoscevo questo disegno di legge.

Per parte nostra è stato applicato: non

so che cosa abbiano fatto gli altri Ministeri. So che la disposizione era portata anche allora (quando avevo l'onore di appartenere alla Giunta del bilancio) dall'onorevole Rubini, il quale diceva che, in via di equità, bisognava adottare questa disposizione transitoria.

Le ragioni, che allora giustificavano la disposizione transitoria dell'onorevole Rubini, sussistono anche oggi; e pertanto, a nome del Governo, accetto l'articolo transitorio proposto dalla Giunta del bilancio.

LUZZATTI LUIGI. Ma la Giunta del bilancio vuol proprio conservare quell'articolo, dopo le dichiarazioni dell'onorevole Fasce?

DE NAVA. In questo articolo è detto: attualmente. Ma attualmente, quando?

RUBINI, *presidente della Giunta generale del bilancio e relatore*. Alla promulgazione della legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono proposte di soppressione per l'articolo lo metterò a partito.

RUBINI, *presidente della Giunta generale del bilancio e relatore*. Propongo di sostituire alla parola « attualmente » le parole: « alla promulgazione della legge ».

CARCANO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

CARCANO, *ministro del tesoro*. L'onorevole Fasce ha già dichiarato, a nome del Governo, che accetta la disposizione transitoria. Io non ho che a domandare alla Camera di approvarla, osservando che altrimenti nessuno potrebbe essere sicuro che il disegno diventi legge.

DE NAVA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA. Poichè l'onorevole relatore dichiara che desidera di modificare una parte di questo articolo, domando se egli non creda opportuno di rinviarlo alla Commissione perchè lo modifichi.

RUBINI, *presidente della Giunta generale del bilancio e relatore*. Non abbiamo tempo!

PRESIDENTE. Senta, onorevole De Nava, se nessuno chiede la soppressione dell'articolo, lo metterò a partito; dal momento che Governo e Commissione son d'accordo nell'accettarlo. (*Commenti — Conversazioni*).

RUBINI, *presidente della Giunta generale del bilancio e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

RUBINI, *presidente della Giunta generale del bilancio e relatore*. La Camera ha nella domanda fatta dall'onorevole De Nava la prova provata del pericolo che si corre nel volere troppo. Imperocchè a che conclude la proposta dell'onorevole De Nava? Conclude a non approvare il disegno di legge;

perchè, se lo si rimanda alla Commissione, è quasi impossibile che lo si conduca a fine prima delle vacanze. Ora io domando, per un piccolo sacrificio transitorio, quando poi sappiamo che attualmente la composizione dei Gabinetti non offre campo a quelle censure, cui in altri tempi eventualmente ha potuto dar luogo, perchè vogliamo rischiare l'esito di provvedimenti, che raccolgono l'adesione generale e che sono voluti dalla legge del 1898?

Io ho già detto che riconosceva come la parola « attualmente », la quale si capisce come possa scorrere dalla penna quando si stende un articolo, fosse impropria e che fosse sostituita con la frase « alla promulgazione della legge ». Si dica così: « I funzionari che sino al 30 giugno 1905 si troveranno applicati ai Gabinetti ecc. (*Com-menti*).

PRESIDENTE. Dunque la Commissione propone di togliere la parola « attualmente » in questo articolo 7 e di sostituirvi la frase:

« I funzionari che sino al 30 giugno 1905 si troveranno, ecc. ». Il resto come nell'articolo del quale ho dato lettura.

Onorevole ministro, accetta questa modificazione?

CARCANO, *ministro del tesoro*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo a partito questo articolo 7 ed ultimo colla modificazione proposta dalla Commissione ed accettata dal ministro.

(*È approvato*).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana, la quale principierà alle 14,30.

La seduta termina alle 12.20.

PROF. EMILIO PIOVANELLI

V. Direttore dell'Ufficio di Revisione e Stenografia.
